

SCHEDA PAESE

Repubblica di San Marino



aggiornata a luglio 2012

INDICE

CENNI STORICI.....	Pag.	3
INFORMAZIONI GENERALI.....	Pag.	5
STEMMA E BANDIERA.....	Pag.	6
FESTE RELIGIOSE E NAZIONALI 2012.....	Pag.	7
ORDINAMENTO MILITARE E DI POLIZIA.....	Pag.	8
SAN MARINO PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITA' UNESCO.....	Pag.	9
POPOLAZIONE E INDICATORI SOCIALI.....	Pag.	10
SISTEMA ELETTORALE.....	Pag.	12
ISTITUZIONI.....	Pag.	14
REGGENZA.....	Pag.	15
CONSIGLIO GRANDE E GENERALE (O CONSIGLIO DEI SESSANTA).....	Pag.	17
CONGRESSO DI STATO.....	Pag.	20
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITA' DELLE NORME	Pag.	22
CONSIGLIO DEI XII.....	Pag.	24
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.....	Pag.	25
QUADRO POLITICO INTERNO.....	Pag.	26
COMPOSIZIONE DI GOVERNO.....	Pag.	28

SITUAZIONE ECONOMICA.....	Pag.	29
PRINCIPALI INDICATORI MACROECONOMICI.....	Pag.	31
MERCATO DEL LAVORO E ASPETTI ASSISTENZIALI.....	Pag.	33
SISTEMA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE.....	Pag.	36
POLITICA ESTERA.....	Pag.	39
SVILUPPI NELL'AMBITO DELLA TRASPARENZA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – NELL'AMBITO DELL'OCSE.....	Pag.	41
SVILUPPI NELL'AMBITO DELLA TRASPARENZA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE – NELL'AMBITO DEL MONEYVAL E DEL GAFI.....	Pag.	42

CENNI STORICI

Il territorio su cui si estende la Repubblica di San Marino è frequentato e abitato da tempi remoti, come testimonia il ritrovamento di molteplici reperti archeologici dell'Eneolitico (III millennio a.C.) in avanti. Importanti tracce di presenza umana sono emerse per l'età del bronzo, per quella del ferro, per l'epoca villanoviana, per quella romana e per quella gota, che ha lasciato un insieme di suppellettili e oggetti di raffinatissima oreficeria risalenti al V-VI secolo d.C. Sul monte Titano, sede primigenia della comunità sammarinese, sono stati ritrovati anche i resti di un importante sito culturale, attivo dal V secolo a.C., dove si venerava una divinità cui si attribuivano poteri taumaturgici.

La comunità che ha poi dato origine allo Stato di San Marino si è consolidata nel corso dell'alto **Medioevo**, probabilmente intorno ad un monastero che sorgeva sul Titano già nel sesto secolo. La nascita leggendaria della società sammarinese è invece legata all'arrivo sul Titano di un sant'uomo, Marino, proveniente dall'isola di Arbe, in Dalmazia, il quale, giunto nel 257 a Rimini per svolgere il suo mestiere di lapicida, volle poi ritirarsi in eremitaggio sul monte, dove, circondato da persone attratte dal suo carisma, sarebbe vissuto fino alla morte avvenuta nel 301. Avendo ricevuto in dono il monte Titano dalla legittima proprietaria per un miracolo compiuto a suo vantaggio, egli lo lasciò in eredità a chi gli era vissuto accanto: da qui la mitica fondazione della Repubblica che ancora oggi fa coincidere i suoi natali con l'anno di morte del santo da cui ha preso nome.

In realtà all'epoca il territorio su cui si consoliderà la società sammarinese era sotto il controllo politico del Papato e del Vescovo del Montefeltro. Solo dalla seconda metà del XIII secolo, in pieno **periodo comunale**, i sammarinesi iniziarono un lento processo di liberazione da questo dominio, creando propri statuti, magistrati e organi politici in grado di gestire autonomamente la collettività.

In questo processo furono aiutati dai Montefeltro, signori di Urbino, che, in lotta con i Malatesta, signori di Rimini, e anche col Papato, videro nel Titano un potente avamposto e un importante alleato, per cui ne favorirono sviluppo territoriale, potenziamento militare e volontà di autonomia.

Nel '300 San Marino proseguì nella sua lenta lotta per affrancarsi dai poteri politici del Vescovo e nell'ampliamento del suo territorio, che raggiunse le dimensioni attuali (61 kmq.) nel 1463, quando i Sammarinesi ricevettero in premio alcuni villaggi e Castelli per avere aiutato a sconfiggere le armate di Sigismondo Malatesta, all'epoca in guerra contro il Papa.

Agli inizi del **Cinquecento** San Marino venne invaso e rimase soggiogato per un certo tempo da parte di Cesare Borgia, che stava cercando di crearsi una signoria personale nell'Italia centrale aiutato da papa Alessandro VI, suo genitore. Subì poi a metà secolo altri due tentativi d'invasione, favoriti sempre da Roma che mal tollerava la presenza di un enclave all'interno del suo territorio, ma senza successo e conseguenze di rilievo.

Nel corso della **prima metà del '600** il ducato di Urbino fu assorbito dallo Stato Pontificio, tuttavia San Marino, con abilità diplomatica, riuscì a mantenersi indipendente, pur dovendo accettare la "protezione" di Roma, che altro non era se non un controllo costante della sua libertà d'azione e autonomia. Infatti lo Stato Pontificio considerava parziale e frutto di sue esclusive concessioni la libertà sammarinese, tanto che nel 1739 attuò un serio tentativo di porvi fine attraverso l'occupazione del piccolo Stato da parte del **Cardinale Giulio Alberoni**. Dopo alcuni mesi di sottomissione, il Papa si dovette rendere conto, però, che la maggioranza dei Sammarinesi non ammetteva la perdita della propria libertà e che l'occupazione aveva creato malumore in diverse Corti europee, per cui il 5 febbraio 1740 stabilì di ridare a San Marino la sua antica indipendenza, sempre però soggetta alla "protezione" e alla vigilanza del passato.

Le tensioni tra Roma e San Marino perdurarono fino alla scomparsa dello Stato Pontificio, ma a fine '700 la Repubblica dovette affrontare un altro pericolo: l'arrivo delle truppe napoleoniche ai suoi confini. Per fortuna **Napoleone**, senz'altro per fini propagandistici e perché era una realtà politica a governo repubblicano, preferì rispettare il piccolo Stato aiutandolo inoltre con qualche concessione di natura economica.

Quando, con il **Congresso di Vienna**, le nazioni europee vollero ripristinare la situazione politica pre-napoleonica, San Marino non ebbe alcun problema a rimanere com'era, perché non aveva ricavato vantaggi particolari dal periodo del dominio francese, ma negli anni seguenti, durante l'epoca risorgimentale, la situazione tornò problematica, perché i rivoluzionari utilizzavano il suo suolo come rifugio dove nascondersi, creando forti apprensioni a Roma. Il 31 luglio 1849, inoltre, la Repubblica venne circondata dalle armate austriache e pontificie, perché al suo interno aveva trovato improvviso scampo **Garibaldi**, in fuga con il suo esercito di circa 2.000 uomini dal crollo della Repubblica Romana. Furono avviate subito trattative per risolvere la delicata questione, ma il generale scelse di allontanarsi nottetempo e di salvarsi con un manipolo di fedelissimi.

La situazione rimase turbolenta anche dopo perché San Marino continuava ad essere accusato di dare rifugio ai ribelli. La polemica durò a lungo raggiungendo momenti di scontro e di profondo timore per il mantenimento dell'autonomia sammarinese, finché nel 1854 le locali autorità riuscirono ad allacciare rapporti diplomatici con Napoleone III, neo imperatore dei francesi, desideroso di emulare e ripercorrere le orme del suo più illustre predecessore.

Egli rappresentò un'importante garanzia per la salvaguardia dell'indipendenza sammarinese anche pochi anni dopo, quando nacque l'Italia unificata sotto Vittorio Emanuele II, che comunque non dimostrò mai l'intenzione di annettersi San Marino, pur richiedendo la sottoscrizione di una Convenzione di buon vicinato con cui assicurare "protezione" alla Repubblica in cambio di garanzie contro il contrabbando e altri problemi che sarebbero potuti insorgere. Questo **trattato, firmato nel 1862**, fu importante soprattutto perché per la prima volta veniva riconosciuta ufficialmente alla Repubblica di San Marino la dimensione di Stato sovrano.

Gli ultimi decenni dell'Ottocento furono tranquilli e più prosperi rispetto al passato, fatto che permise ai Sammarinesi di migliorare il loro sistema stradale e costruire importanti infrastrutture, come il nuovo Palazzo Pubblico inaugurato nel 1894. A fine secolo qualche tensione interna si ebbe nuovamente a causa di un periodo di crisi economica e politica attraversata dal Paese, che portò alla riunione dell'**Arengo nel 1906**, l'Assemblea di tutti i capifamiglia ripristinata dopo secoli di accantonamento, che decise in maniera referendaria di rendere il sistema parlamentare sammarinese elettivo, mentre prima si rinnovava tramite cooptazione.

Successivamente San Marino partecipò nel bene e nel male a tutti gli eventi storici e sociali italiani: vide lo sviluppo di schieramenti politici e delle violente polemiche tra cattolici e laici che caratterizzarono i primi decenni del **Novecento**; subì i razionamenti ed i problemi legati alla prima guerra mondiale; conobbe un ventennio di regime fascista; soffrì le terribili conseguenze della seconda guerra mondiale, venendo anche bombardato dagli alleati e subendo decine di vittime, nonostante la conclamata neutralità, dichiarata dalla Repubblica nel rispetto della lunga tradizione di pace che la caratterizza tutt'oggi fin dal lontano Medioevo. Nei tempi a venire beneficiò dell'espansione economica degli anni '60, riuscendo a creare un importante sistema industriale e un rilevante indotto turistico in grado di fornire ricettività annuale a milioni di visitatori.

Nella prima metà del XX secolo San Marino era ancora una realtà sociale prevalentemente rurale, con una popolazione composta da poco più di 10.000 abitanti, numero raggiunto tra l'altro solo nel corso del secolo precedente, perché a fine Settecento non vi erano più di 3.500 residenti su tutto il territorio. A partire dagli anni '60, comunque, la sua fisionomia venne a mutarsi radicalmente tramite l'aumento repentino dei residenti, oggi circa 32.000, lo sviluppo dei collegamenti interni e col circondario, del commercio, dell'industria e dei servizi.

INFORMAZIONI GENERALI

Nome ufficiale:	Repubblica di San Marino
Superficie:	61,16 km ²
Capitale:	San Marino (4.284 ab. - giugno 2011)
Circoscrizioni:	La Repubblica di San Marino è divisa in nove Castelli; il più popoloso è quello di Serravalle/Dogana (10.402 ab. - giugno 2011)
Forma di Governo:	Repubblica Parlamentare
Capi di Stato:	Capitani Reggenti S.E. Maurizio Rattini - S.E. Italo Righi (1.04.2012-1.10.2012)
Organo legislativo:	Consiglio Grande e Generale (60 consiglieri)
Organo esecutivo:	Congresso di Stato (10 congressisti)
Diritto vigente:	Diritto comune
Suffragio:	Universale

STEMMA E BANDIERA



La Legge Costituzionale n. 1 del 22 luglio 2011 ha integrato la Legge n. 59 dell'8 luglio 1974 con dettagli, specifiche tecniche e grafiche sullo stemma e la bandiera sammarinesi. La Legge n. 190 del 5 dicembre 2011 ha inoltre sancito la protezione e l'utilizzo dello stemma ufficiale della Repubblica e di altri stemmi, segni ed emblemi pubblici, attraverso cui San Marino ribadisce la propria sovranità e indipendenza nella comunità internazionale.

Lo stemma ufficiale della Repubblica è sormontato da una corona chiusa, simbolo di sovranità. Lo scudo ha il campo azzurro, con tre monti in verde, le torri d'argento, finestrate, merlate e distinte in nero, cimate di penne di struzzo d'argento. Lo scudo è ornato da due rami verdi e decussati sotto la punta dello scudo, uno di alloro, l'altro di quercia, fruttati d'oro. Su nastro d'argento il motto LIBERTAS in caratteri capitali in nero.



L'attuale bandiera di San Marino è stata adottata il 6 aprile 1862 ed è composta da due bande orizzontali di uguali dimensioni: quella superiore è bianca e rappresenta la pace mentre quella inferiore è azzurra e simboleggia la libertà. Al centro della bandiera è presente lo stemma nazionale.

FESTE RELIGIOSE E NAZIONALI ANNO 2012

1° gennaio	Capodanno
6 gennaio	Epifania
5 febbraio	Anniversario della liberazione della Repubblica dall'occupazione Alberoniana (1740) e Festa di Sant'Agata, compatrona di San Marino
25 marzo	Anniversario dell'Arengo del 1906 e Festa della Milizia
1° aprile	Insediamiento dei Capitani Reggenti (Capi di Stato)
8 aprile	Pasqua
9 aprile	Festa dell'Angelo
1° maggio	Festa del Lavoro
7 giugno	Corpus Domini
28 luglio	Anniversario della caduta del Fascismo e Festa della Libertà
15 agosto	Assunzione di Maria Vergine
3 settembre	San Marino, Festa del Patrono, Anniversario di Fondazione della Repubblica (301 d.C.)
1° ottobre	Insediamiento dei Capitani Reggenti (Capi di Stato)
1° novembre	Tutti i Santi
2 novembre	Commemorazione dei defunti
8 dicembre	Immacolata Concezione
25 dicembre	Natale
26 dicembre	Santo Stefano
31 dicembre	Ultimo dell'Anno, San Silvestro

ORDINAMENTO MILITARE E DI POLIZIA

La Repubblica di San Marino, pur essendo uno Stato neutrale la cui vocazione alla pace è universalmente riconosciuta, dispone di Corpi Militari Uniformati volontari, rappresentativi della sovranità dello Stato. Non esiste pertanto un servizio militare obbligatorio, ma tutti i cittadini dai 16 ai 55 anni possono essere arruolati, in particolari contingenze, a difesa dello Stato. Queste istituzioni militari tradizionali, che hanno origini antiche, rappresentano una sorta di “piccolo esercito di pace” e testimoniano l’attaccamento dei cittadini sammarinesi al loro Paese e alle sue tradizioni.

I Corpi militari volontari sono i seguenti:

- la **Compagnia Uniformata delle Milizie**, che partecipa alle cerimonie ufficiali e collabora al servizio d’ordine in particolari occasioni. Di tale Compagnia fa parte anche la Banda Militare;
- la **Guardia del Consiglio Grande e Generale**, detta anticamente Guardia Nobile, è uno speciale corpo di guardia dei Capitani Reggenti e del Consiglio Grande e Generale; partecipa alle cerimonie ufficiali e collabora al servizio d’ordine in occasione di specifiche circostanze, soprattutto istituzionali; presta servizio di guardia durante le sedute parlamentari;
- la **Guardia di Rocca-Artiglieria** che ha in dotazione i cannoni che salutano con spari a salve, secondo un antico protocollo militare, le cerimonie ufficiali e gli eventi istituzionali.

Esistono inoltre 3 Corpi di polizia:

- la **Gendarmeria**, istituita per prevenire e reprimere reati, monitorare l’ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini e la loro incolumità, tutelare la proprietà, curare l’osservanza delle leggi dello Stato, prestare soccorso in caso di calamità (è un corpo militare);
- la **Guardia di Rocca Uniformata**, cui è affidato il compito di far osservare le leggi, assicurare la vigilanza ai confini di Stato, a Palazzo Pubblico, alle sedi istituzionali; essa concorre inoltre alla prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza pubblica, delle disposizioni doganali, delle leggi valutarie e finanziarie e presta soccorso in caso di calamità e infortuni (è un corpo militare);
- la **Polizia Civile** è incaricata di vigilare sull’esercizio della libertà e dei diritti dei cittadini, sull’ordine e la sicurezza pubblica, sull’osservanza delle leggi, provvedere alla prevenzione e repressione dei reati, prestare soccorso in caso di calamità e infortuni; ad essa sono demandate inoltre specifiche funzioni in materia tributaria, di igiene e previdenza, di protezione civile e antincendio, di tutela del lavoro subordinato e dell’ambiente, di controllo, tutela e prevenzione in materia commerciale, turistica, annonaria e di circolazione stradale, di accertamento dei dati anagrafici/demografici (non è un corpo militare ma presta servizio armato);
- l’**Ufficio Centrale Nazionale Interpol** ha il compito di favorire la cooperazione fra le Forze di Polizia sammarinesi e quelle degli altri paesi membri;
- al **Dipartimento di Polizia** è affidato il coordinamento delle forze dell’ordine sammarinesi.

SAN MARINO PATRIMONIO MONDIALE DELL'UMANITÀ UNESCO

Il carattere eccezionale del patrimonio storico e istituzionale della Repubblica di San Marino ha avuto un prestigioso riconoscimento il **7 luglio 2008** con l'inserimento del Monte Titano e del Centro storico di San Marino nella prestigiosa lista dei siti Unesco Patrimonio dell'Umanità.

Dalla Dichiarazione di Valore Universale Eccezionale adottata dall'UNESCO: “San Marino è una delle più antiche Repubbliche del mondo e l'unica Città-Stato che sussiste, rappresentando una tappa importante dello sviluppo dei modelli democratici in Europa e in tutto il mondo. Le espressioni tangibili della continuità della sua lunga esistenza in quanto capitale della Repubblica, il suo contesto geopolitico inalterato e le sue funzioni giuridiche e istituzionali si ritrovano nella sua posizione strategica in cima al Monte Titano, il suo modello urbano storico, i suoi spazi urbani e i suoi numerosi monumenti pubblici. San Marino ha uno statuto emblematico ampiamente riconosciuto in quanto simbolo della città-Stato libera, illustrato nel dibattito politico, la letteratura e le arti nel corso dei secoli... San Marino e il Monte Titano costituiscono una testimonianza eccezionale dell'istituzione di una democrazia rappresentativa fondata sull'autonomia civica e l'autogoverno, avendo esercitato con una continuità unica e senza interruzione il ruolo di capitale di una Repubblica indipendente dal XIII secolo. San Marino è una testimonianza eccezionale di una tradizione culturale vivente che perdura da settecento anni...”.

POPOLAZIONE E INDICATORI SOCIALI

Popolazione residente	32.031 (giugno 2011)
Tasso di crescita	0,75% (giugno 2011 su giugno 2010)
Indice di natalità	10,51% (2010; per 1000 abitanti)
Indice di mortalità	6,98 (2010; per 1000 abitanti)
Indice di vecchiaia	112,36 (2009; per 1000 abitanti)
Aspettativa di vita	Maschi: 80,87 anni (2010) - Femmine: 86,04 anni (2010)
Scolarizzazione	Laureati: 2.197 + 609 diplomi di laurea (dati dicembre 2009 su 31.632 residenti) Diplomati: 6.206 + 2.765 diplomi di qualifica (dati dicembre 2009 su 31.632 residenti)
Tasso di disoccupazione	5,86% (disoccupazione in senso stretto - novembre 2011)
Principali gruppi etnici	Sammarinesi, Italiani
Religione	Cattolica
Lingua	Italiana
Partiti, movimenti politici, risultati elettorali	<p>Assegnazione seggi per lista in base ai risultati delle consultazioni elettorali del 9 novembre 2008:</p> <p>Alleanza Popolare (AP), 7 seggi Democratici di Centro (DdC), 2 seggi Lista della Libertà (LdL), 4 seggi Partito dei Socialisti e dei Democratici (PSD), 18 seggi Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS), Europopolari (EpS), Arengo e Libertà (AeL), 22 seggi Sinistra Unita (SU), 5 seggi Unione Sammarinese dei Moderati (USDm), 2 seggi</p> <p>In data 01.07.2009, 8 Consiglieri fuoriescono dal PSD costituendo un nuovo Gruppo Consiliare denominato Partito Socialista Riformista Sammarinese. In data 09.09.2010, 3 Consiglieri degli EpS fuoriescono dal Gruppo Consiliare PDCS, EpS, AeL per</p>

formare un Gruppo autonomo, ma di fatto continuano a essere parte della maggioranza.

Il 10.11.2010 uno di questi fuoriesce anche dal Gruppo appena nato per costituirsi in forma autonoma e non avendo aderito ad altro Gruppo Consiliare viene iscritto d'ufficio al Gruppo Consiliare misto. Il Gruppo dunque non è più tale, in quanto viene a mancare il numero minimo dei componenti, ma diviene una Rappresentanza Consiliare. I restanti 2 componenti entrano quindi automaticamente a far parte del Gruppo misto.

Il 07.03.2011 il Segretario di Stato al Lavoro (EpS) si dimette dall'incarico di Governo. Il 16/03 il Consiglio Grande e Generale prende atto delle dimissioni. In data 17/03, con i due Parlamentari di cui sopra dichiara di uscire dalla Coalizione Patto per San Marino. I 3 si uniscono alla Rappresentanza Consiliare dei DdC, formata da 2 Consiglieri, e vanno a costituire un Gruppo Consiliare denominato Unione per la Repubblica (UpR), all'opposizione.

Il 15.06.2011 il Consigliere ex EpS costituitosi in forma autonoma fa il suo ingresso quale Consigliere indipendente nel Gruppo Consiliare del Partito Democratico Cristiano Sammarinese, per entrare poi formalmente nel Gruppo Consiliare il 28.06.2011.

Il 22.07.2011 un Consigliere facente parte dell'Unione Sammarinese dei Moderati si costituisce in forma autonoma ai lavori del Consiglio Grande e Generale. Il 28.10.2011 anche un Consigliere del Partito Socialista Reformista Sammarinese si costituisce in forma autonoma.

Al Governo è attualmente presente una coalizione di centro (Patto per San Marino) con 31 seggi parlamentari (oltre ai 2 Reggenti, che non hanno diritto di voto) composta da: Partito Democratico Cristiano Sammarinese-Arengo e Libertà (19 seggi), Alleanza Popolare (7 seggi), Lista della Libertà (4 seggi), Unione Sammarinese dei Moderati (1 seggio). All'opposizione una coalizione di centro-sinistra (Riforme e Libertà) con 29 seggi e formata da: Partito dei Socialisti e dei Democratici (10 seggi), Partito Socialista Reformista Sammarinese (7 seggi), Sinistra Unita (5 seggi), Unione per la Repubblica (5 seggi); Consiglieri indipendenti (2).

SISTEMA ELETTORALE

Il sistema elettorale vigente nella Repubblica di San Marino è proporzionale a collegio unico. Il proporzionale è considerato il sistema più efficace a realizzare il **principio della “rappresentatività”**, in quanto consente di tradurre direttamente in seggi parlamentari la volontà espressa dagli elettori, nelle sue diverse articolazioni. Con tale metodo, infatti, a ciascuna lista è assegnato un numero di seggi proporzionalmente corrispondente ai voti ottenuti dalla lista stessa. Il corpo elettorale costituisce un **“collegio unico”**: unica, pertanto, è la circoscrizione elettorale, nel senso che la composizione dell'intero Consiglio Grande e Generale è determinata dalla somma complessiva dei voti manifestati in qualunque sezione elettorale.

La **riforma elettorale del 2007-2008** ha introdotto alcuni correttivi al sistema proporzionale puro, facendo seguito ad un dibattito istituzionale e politico durato alcuni anni. I correttivi, che costituiscono la principale novità del nostro sistema elettorale, sono stati previsti con l'intento di valorizzare la volontà dei cittadini, responsabilizzare le forze politiche di fronte all'elettore, contrastare la frammentazione dei partiti, garantire la stabilità di Governo, favorire la presenza delle donne in Consiglio Grande e Generale, avversare il voto di scambio e la riconoscibilità del voto.

Tra le principali innovazioni apportate quella che impone alle forze politiche di dichiarare preventivamente al voto con quali alleati si propongono di governare e in base a quale programma. Per supportare la costituzione di maggioranze di governo stabili, la legge favorisce la formazione di coalizioni fra liste, fatta salva la possibilità per le liste stesse di presentarsi da sole. Le liste non coalizzate e le coalizioni si impegnano a realizzare un Programma di Governo da rendere pubblico prima delle elezioni. Non più un programma elettorale diverso per ciascuna lista, bensì una sorta di contratto tra le forze politiche e gli elettori con precisi impegni per la legislatura. E' previsto il **premio di “stabilità”** - che consiste nell'assegnazione aggiuntiva di seggi in favore della lista o coalizione vincitrice - con l'obiettivo di garantire stabilità con Esecutivi duraturi nel corso della legislatura. Inoltre, per rispettare il patto siglato con gli elettori prima del voto, è vietata, in caso di crisi di governo, la formazione di nuove maggioranze con la partecipazione di forze politiche diverse da quelle che hanno vinto le elezioni, fatta salva la possibilità di allargamento della maggioranza col consenso di tutte le forze politiche appartenenti alla coalizione che ha vinto le elezioni. La frammentazione delle forze politiche viene disincentivata attraverso uno "sbarramento" (limite di voti minimo da raggiungere per poter accedere al Consiglio) variabile, poiché legato al numero di liste che si candidano, che può andare da una percentuale minima dello 0,40% fino ad un massimo del 3,5%.

Con le riforme del 2007 e del 2008, il legislatore ha inteso coniugare i principi fondamentali della previgente disciplina elettorale con le nuove esigenze e le nuove sensibilità che negli anni sono venute a maturarsi nella realtà politica e istituzionale sammarinese quale conseguenza della sua naturale evoluzione. Sono state introdotte le seguenti novità: la “quota rosa” nelle liste di candidati, la dichiarazione dei redditi percepiti dai candidati, ulteriori incompatibilità per gli eletti, gli uffici elettorali intersezionali, norme penali per chi viola la libertà di voto. Il Consigliere che si trovi in una di queste condizioni di incompatibilità (cfr. par. Consiglio Grande e Generale) deve optare per il mandato consiliare e rimuovere le cause di incompatibilità entro i 3 mesi successivi, pena la decadenza dalla carica di membro del Consiglio Grande e Generale.

Vince le elezioni la lista o la coalizione che riesce a conseguire il 50% + 1 dei voti validamente espressi. In caso di mancato raggiungimento di tal numero di voti, vince le elezioni la lista o la coalizione che ottiene almeno 30 dei 60 posti in Consiglio Grande e Generale, in base al sistema proporzionale di conteggio da sempre utilizzato (**metodo D'Hondt**). Chi vince le elezioni viene favorito con il “premio di stabilità” per garantire alla maggioranza di governo almeno 35 seggi in Consiglio Grande e Generale. Pertanto, se la lista o coalizione che risulta vincente

non arriva a conseguire 35 seggi, le vengono assegnati i seggi mancanti per arrivare a 35. I seggi aggiuntivi sono da sottrarre a quelle liste che hanno ottenuto i quozienti più bassi e non fanno parte della coalizione/lista vincitrice. Se nel primo turno delle votazioni nessuna coalizione o lista raggiunge la maggioranza del 50% + 1 dei voti e non riesce neppure a conseguire i 30 dei 60 seggi in Consiglio Grande e Generale, si ricorre ad un secondo turno di votazione che vede in ballottaggio le due coalizioni/liste che hanno ottenuto più voti al primo turno. La votazione di ballottaggio ha l'esclusiva funzione di stabilire quale delle due formazioni in competizione vince le elezioni e consegue il premio di stabilità, in quanto l'assegnazione proporzionale dei seggi in Consiglio Grande e Generale e l'individuazione degli eletti sono determinate dall'esito del primo turno di votazione. Nel ballottaggio, pertanto, il voto non è di lista e non si esprimono preferenze: è utilizzata apposita scheda elettorale in cui l'elettore può esprimere unicamente il voto per una delle due liste/coalizioni in competizione. La coalizione risultata vincente alle elezioni è vincolata a mantenersi unita per tutta la durata della legislatura.

ISTITUZIONI

La Repubblica di San Marino non possiede una vera e propria Carta Costituzionale scritta, ma individua negli Statuti, nel diritto comune e nella consuetudine i propri riferimenti normativi. Inoltre, dal 1974 il Paese si è dotato di un testo legislativo dal valore costituzionale: la **Legge 8 luglio 1974 n. 59 “Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese”**, modificata e integrata con le Leggi 19 settembre 2000 n.95, 26 febbraio 2002 n.36 e 28 aprile 2005 n.61. Tali testi riaffermano la tradizione di libertà e democrazia della Repubblica e definiscono funzioni e competenze degli organi costituzionali, oltre a ribadire le scelte e i principi di fondo che lo Stato sammarinese ha sempre operato in materia di libertà civili e politiche e di inviolabilità dei diritti della persona.

Il sistema istituzionale sammarinese, dunque, si è venuto creando attraverso i secoli, a partire dall’epoca comunale, di cui sopravvivono ancora oggi diversi istituti. I principali organi istituzionali di San Marino sono la *Reggenza*, il *Consiglio Grande e Generale*, il *Congresso di Stato*, il *Consiglio dei XII* e il *Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme*.

REGGENZA

Le origini dell'istituto reggenziale risalgono al 1200, epoca in cui è attestata l'esistenza di due "Consules" che nel 1295 assunsero il titolo di Capitano e Difensore; dal 1317 entrambi vennero designati con il titolo di Capitano e Rettore, da cui deriva l'appellativo di "Capitano Reggente".

Ai sensi dell'articolo 3 della "Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese", ripreso nell'articolo 1 della Legge Costituzionale n.185/2005, i Capitani Reggenti esercitano l'**Ufficio di Capo dello Stato** in base al principio di **collegialità**.

I Capitani Reggenti sono eletti a scrutinio segreto a maggioranza dei Consiglieri votanti. In tale circostanza la seduta è valida con qualsiasi numero di Consiglieri (art.1 Legge Qualificata n.186/2005). Risulta eletta la coppia che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

I requisiti per essere eletti Capitani Reggenti sono: avere un età superiore ai 25 anni; non avere ricoperto la carica di Capitano Reggente nei tre anni precedenti (cosiddetta "legge del divieto"); possedere la cittadinanza originaria (ottenuta cioè dalla nascita).

L'incarico reggenziale ha la durata di un **semestre**, dal primo aprile al primo ottobre e dal primo ottobre al primo aprile.

La legge Costituzionale n. 185/2005 ha ulteriormente definito le funzioni costituzionali e le attribuzioni spettanti ai Capitani Reggenti. Essi, innanzitutto, rappresentano lo Stato e sono i supremi garanti dell'ordinamento costituzionale della Repubblica (art.1); come tali vigilano sul funzionamento dei poteri pubblici e delle istituzioni dello Stato e sulla conformità dell'attività di questi ai principi sanciti nella "Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese" e alle norme vigenti (art.2).

Essi possono inviare messaggi agli organi istituzionali allo scopo di assicurare il rispetto, formale e sostanziale, dell'ordinamento costituzionale e di mantenere il corretto equilibrio tra gli stessi organi. Possono altresì sollevare conflitti di attribuzione con altri organi costituzionali avanti al Collegio Garante delle Costituzionalità delle Norme.

Tra le attribuzioni ad essi spettanti vi è quella di presiedere, senza diritto di voto, il Consiglio Grande e Generale (Parlamento), che rappresentano nella sua interezza, convocandone e presiedendone altresì l'Ufficio di Presidenza. In caso di impedimento di uno dei due Capitani Reggenti, il Consiglio Grande e Generale e l'Ufficio di Presidenza possono essere convocati e presieduti anche individualmente.

Ai Capitani Reggenti compete inoltre di:

- sciogliere il Consiglio Grande e Generale nei casi stabiliti dalla legge;
- convocare i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Grande e Generale (elezioni politiche);
- coordinare i lavori del Congresso di Stato (Governo);
- ricevere le istanze referendarie, le iniziative legislative popolari e le istanze d'arengo (denominazione con cui si fa riferimento a specifiche forme di petizione popolare aventi ad oggetto materie/questioni di interesse pubblico) e vigilare sul corretto espletamento delle rispettive procedure;
- fissare la data di svolgimento dei referendum, delle elezioni dei Capitani di Castello e delle relative Giunte (elezioni amministrative);
- accreditare i rappresentanti diplomatici sammarinesi e ricevere le lettere credenziali dei rappresentanti diplomatici esteri;
- convocare e presiedere il Consiglio Giudiziario in seduta plenaria e in seduta ordinaria;
- convocare e presiedere il Magistero di Sant'Agata;
- conferire onorificenze in base alle disposizioni vigenti;

- presiedere la conferenza dei Capitani di Castello;
- svolgere consultazioni e promuovere ogni iniziativa utile, compreso il conferimento di incarichi per la formazione del Governo (art. 3, Legge Costituzionale n.185/2005).

I Capitani Reggenti hanno altresì il potere di promulgare e mandare a pubblicare le leggi approvate dal Consiglio Grande e Generale.

Ai sensi dell'articolo 5 della Legge Costituzionale n.185/2005, i Capitani Reggenti emanano e mandano a pubblicare i decreti di propria competenza previsti dalla legge, che devono essere controfirmati dal Segretario di Stato per gli Affari Interni; promulgano e mandano a pubblicare i decreti adottati dal Congresso di Stato a mente dell'articolo 2, comma 2, punto b), della Legge Costituzionale n.183/2005 (Legge Costituzionale sul Congresso di Stato), che devono essere controfirmati dal Segretario di Stato per gli Affari Interni. Promulgano e mandano a pubblicare i decreti di ratifica di trattati e accordi internazionali previa deliberazione da parte del Consiglio Grande e Generale, nonché i decreti adottati dal Congresso di Stato a mente dell'articolo 3 bis, quinto comma, della Dichiarazione dei Diritti, che devono essere controfirmati dal Segretario di Stato per gli Affari Interni. Infine promulgano e mandano a pubblicare i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, punto h) della Legge Costituzionale n.183/2005.

Ai Capitani Reggenti possono inoltre rivolgersi i cittadini per presentare esposti relativi all'attività esercitata da organi dello Stato, Uffici ed Enti della Pubblica Amministrazione, in merito ai quali i Capitani Reggenti possono promuovere modifiche (articolo 6, Legge Costituzionale n.185/2005).

I Capitani Reggenti non sono perseguibili a qualsiasi titolo durante il periodo di durata del loro mandato (articolo 7, Legge Costituzionale n.185/2005). Al termine del loro mandato i Capitani Reggenti sono sottoposti al Sindacato della Reggenza. E' la rubrica XIX del libro primo degli Statuti che prevede tale giudizio, attribuito ora, a seguito della revisione della Dichiarazione dei Diritti, al Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme. Entro quindici giorni dalla conclusione del mandato, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali può presentare denunce contro il fatto e il non fatto degli ex Capitani Reggenti durante l'espletamento del loro mandato. La procedura di sindacato, nelle sue varie fasi, è descritta nel Titolo VI della Legge Qualificata n.55/2003.

CONSIGLIO GRANDE E GENERALE (O CONSIGLIO DEI SESSANTA)

Composto da **60 Consiglieri**, è l'organo legislativo, eletto ogni **5 anni** a suffragio universale. Esso è qualificabile quale organo parlamentare a natura costituzionale, **collegiale** e rappresentativo, oltre che **monocamerale**. L'articolo 3, settimo comma, della "Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese" affida al Consiglio Grande e Generale il potere legislativo, la determinazione dell'indirizzo politico e l'esercizio delle funzioni di controllo. L'organizzazione interna e le attribuzioni del Consiglio Grande e Generale sono disciplinate dal Regolamento Consiliare adottato con Legge 11 marzo 1981 n.21, modificata dalle Leggi 31 ottobre 1986 n.128, 19 maggio 1994 n.47, 21 marzo 1995 n.42 e 12 settembre 2006 n.2. E' la Legge Elettorale che disciplina l'elezione, le cause di ineleggibilità, il regime delle incompatibilità dei Consiglieri. I Consiglieri sono eletti a suffragio universale e diretto per la durata della legislatura. Il loro mandato ha termine con lo scioglimento del Consiglio o per sopravvenute incompatibilità o cause di decadenza. Oltre alle condizioni per essere elettore, sono requisiti indispensabili per essere eleggibili l'aver compiuto 21 anni di età entro il giorno delle elezioni, l'aver il domicilio in Repubblica, non far parte del Corpo della Gendarmeria, del Corpo della Polizia Civile, del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca, non essere Agente diplomatico o consolare, non esercitare le funzioni di Magistrato e Procuratore del Fisco. La Legge Elettorale prevede altresì le incompatibilità per gli eletti: non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Grande e Generale i parenti in linea retta di primo grado, i coniugi o i conviventi; la carica di Capitano di Castello o membro di Giunta è incompatibile con il mandato di membro del Consiglio Grande e Generale. Allo scopo di evitare il cumulo di più cariche elettive in capo a un membro del Consiglio Grande e Generale che può determinarsi qualora uno stesso soggetto sia rappresentante legale o membro di organi direttivi in organizzazioni o associazioni sociali, economiche, finanziarie, la Legge Qualificata n.1/2007 ha introdotto ulteriori incompatibilità. L'incarico di consigliere è divenuto incompatibile anche con: la rappresentanza legale o le cariche elettive negli organi dirigenti delle Organizzazioni Sindacali e nel Comitato Esecutivo del CONS; la presidenza di federazioni sportive; la presidenza o la segreteria generale delle Associazioni Economiche di Categoria; le cariche elettive negli organi di amministrazione e di controllo della Banca Centrale, di Enti Pubblici e di Aziende Pubbliche; la presidenza di fondazioni bancarie; le cariche direttive o di rappresentanza legale assunte nei consigli di amministrazione degli istituti bancari e finanziari.

Al Consiglio Grande e Generale spetta, ai sensi dell'art. 3, settimo comma della Dichiarazione dei Diritti, il potere legislativo, la determinazione dell'indirizzo politico e l'esercizio delle funzioni di controllo.

Il **potere legislativo** è sinteticamente traducibile nell'emanazione di norme vincolanti per l'intera comunità.

La **determinazione dell'indirizzo politico** consiste principalmente nella determinazione dei fini cui l'attività legislativa e quella amministrativa sono ordinate. In particolare sono espressione della funzione di indirizzo politico: l'approvazione del programma di Governo e la nomina del Congresso di Stato; le leggi di approvazione del Bilancio e del Rendiconto consuntivo dello Stato; le leggi di ratifica dei trattati internazionali; i provvedimenti di nomina alle più alte cariche dello Stato.

L'Ordine del giorno è considerato uno strumento di controllo e di indirizzo politico in quanto impegna politicamente il Governo o gli altri organismi eventualmente competenti a porre in atto i provvedimenti approvati con l'ordine del giorno medesimo, tenuto conto delle disponibilità finanziarie dello Stato. Anche l'approvazione di una istanza d'Arengo (petizione popolare avente ad oggetto materie/questioni di interesse pubblico) può considerarsi atto di indirizzo politico, in quanto impegna il Congresso di Stato ad operare in modo corrispondente al fine di realizzare la volontà espressa al riguardo dal Consiglio Grande e Generale. L'istanza d'Arengo è presentata da cittadini sammarinesi

maggioresni alla Reggenza, a mezzogiorno della prima domenica successiva all'investitura dei Capitani Reggenti, nella sala del Consiglio Grande e Generale; attraverso la presentazione di istanza d'Arengo è esercitato il diritto di petizione popolare. Le istanze d'Arengo devono vertere su questioni di interesse pubblico, devono essere formulate con chiarezza e sottoscritte dai proponenti in maniera leggibile con l'indicazione del relativo domicilio. La Reggenza, sentito l'Ufficio di Segreteria del Consiglio Grande e Generale, entro il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni semestre deve pronunciarsi sulla conformità delle istanze d'Arengo ai requisiti previsti dalla legge. Solo le istanze ritenute conformi sono sottoposte all'esame del Consiglio Grande e Generale. Il Consiglio Grande e Generale è tenuto a discutere le istanze d'Arengo entro il semestre del mandato reggenziale in cui sono presentate. Un'istanza d'Arengo respinta dal Consiglio Grande e Generale non può essere proposta se non trascorsi 3 semestri reggenziali.

Nell'esercizio delle **funzioni di controllo** dell'organo parlamentare rientrano anche tutti gli atti di controllo dell'azione di Governo, in particolare le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni. Con la Legge Costituzionale n.183/2005 è stato introdotto nel nostro ordinamento un altro strumento di controllo parlamentare sull'Esecutivo: la mozione di sfiducia, un istituto tipico della forma di governo parlamentare tramite cui è possibile verificare il venir meno del rapporto fiduciario che deve necessariamente sussistere tra l'organo assembleare e l'Esecutivo. In particolare, qualora sia approvata una mozione di sfiducia il Congresso di Stato è tenuto a dimettersi (art.3 Legge Costituzionale n.183/2005). L'effetto delle dimissioni è altresì obbligatorio nei confronti di un singolo Segretario di Stato rispetto al quale sia votata e approvata una mozione di sfiducia, nel senso che questi è tenuto a dimettersi. La mozione di sfiducia votata nei confronti di un singolo Segretario di Stato non incide invece sul perdurare in carica dell'intero Esecutivo.

Il Consiglio Grande e Generale esercita altresì **poteri amministrativi** previsti dalla legge (quali ad esempio l'alienazione di beni di proprietà della Ecc.ma Camera o i provvedimenti relativi all'assunzione o riassunzione della cittadinanza sammarinese). Il Consiglio Grande e Generale ha infine il potere di concedere la grazia, l'ammnistia e l'indulto (articolo 113 Codice Penale), nonché di concedere la cosiddetta riabilitazione "abbreviata" (articolo 119 Codice Penale).

Con Legge 21 marzo 1995 n.42 sono state istituite le **Commissioni Consiliari Permanenti** in numero di cinque. Con successiva Legge Qualificata 12 settembre 2006 n.2 le Commissioni Consiliari sono state ridotte a quattro, nominate dal Consiglio Grande e Generale per l'intera legislatura. Esse sono:

- Commissione Affari Costituzionali e Istituzionali; Pubblica Amministrazione; Affari Interni, Protezione Civile, Rapporti con le Giunte di Castello; Giustizia; Istruzione, Cultura, Beni Culturali, Università e Ricerca Scientifica;
- Commissione Affari Esteri, Emigrazione e Immigrazione; Sicurezza e Ordine Pubblico; Informazione;
- Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni; Lavoro e Cooperazione;
- Igiene e Sanità, Previdenza e Sicurezza Sociale; Politiche Sociali, Sport; Territorio, Ambiente e Agricoltura.

Il numero dei componenti, che attualmente è di 18, può essere aggiornato tramite decreto reggenziale al fine di garantire i criteri proporzionalità. Esse sono nominate con presa d'atto da parte dello stesso Consiglio Grande e Generale. Durano in carica per l'intera legislatura; non possono esserne membri i Segretari di Stato e i Capitani Reggenti per la durata del mandato reggenziale. La Reggenza e i

membri del Congresso di Stato hanno diritto di partecipare alle sedute, senza diritto di voto. Le Commissioni sono formate su base proporzionale dai vari Gruppi Consiliari. Esse assolvono compiti complementari a quelli del Consiglio Grande e Generale per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge e di mozioni. Alle Commissioni sono attribuite **quattro specifiche funzioni**. Più precisamente esse si riuniscono:

- a) in sede referente, per l'esame e l'approvazione in prima lettura dei progetti di legge da sottoporre al Consiglio per la seconda lettura;
- b) in sede redigente, per l'esame e l'approvazione degli articoli di progetti di legge da sottoporre al Consiglio per la sola approvazione finale;
- c) in sede consultiva, per esprimere pareri su progetti di legge o argomenti assegnati ad altre Commissioni;
- d) in sede deliberante per l'esame delle mozioni derivanti dalla trasformazione di interpellanze.

Le Commissioni si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Congresso di Stato, nonché per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, controllo e informazione per le materie di propria competenza. Per quanto concerne il loro funzionamento alle Commissioni Consiliari Permanenti si applicano, per quanto non diversamente disposto dalla Legge n.42/1995, le disposizioni contenute nel Regolamento del Consiglio Grande e Generale.

CONGRESSO DI STATO

Nell'ambito dell'ordinamento sammarinese, l'organo titolare della **funzione esecutiva** è il Congresso di Stato che - in base all'art. 3 della Dichiarazione dei Diritti - per il relativo espletamento è politicamente responsabile dinanzi al Consiglio Grande e Generale.

In particolare, al Congresso di Stato, le cui sedute sono convocate e coordinate dai Capitani Reggenti, competono i poteri di:

- attuare collegialmente le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e i progetti dei trattati e degli accordi internazionali attinenti a questioni di politica internazionale generale e a questioni rilevanti per la sicurezza dello Stato, ferme restando le competenze del Consiglio Grande e Generale;
- determinare l'indirizzo generale dell'attività amministrativa, definendone gli obiettivi e i programmi generali ed emanando le opportune direttive generali dell'Amministrazione Pubblica nel rispetto dell'autonomia che le è riconosciuta dalla legge;
- dirimere i conflitti di attribuzione fra i Segretari di Stato;
- esercitare l'iniziativa legislativa deliberando le proposte di legge da sottoporre all'approvazione del Consiglio Grande e Generale;
- deliberare su ogni altra questione relativa all'attuazione del programma di governo, salva diversa disposizione di legge.

Il Congresso di Stato è altresì detentore del potere di:

- adottare i decreti delegati di cui all'articolo 3 bis, quinto comma, della "Dichiarazione dei Diritti";
- in caso di necessità e urgenza adottare decreti con forza di legge da sottoporre a ratifica del Consiglio Grande e Generale entro tre mesi, pena la loro decadenza;
- presentare al Consiglio Grande e Generale il progetto di legge di previsione annuale e di previsione pluriennale, nonché i relativi rendiconti, dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, con le prescritte relazioni;
- predisporre e presentare al Consiglio Grande e Generale la Legge di Bilancio e i relativi decreti da adottare in materia;
- esercitare il controllo di merito sui progetti e programmi di spesa, nonché sui singoli interventi, al fine di verificarne la rispondenza alla scelte di bilancio approvate e alle direttive emanate;
- disporre l'immediata esecuzione, sotto la propria responsabilità, di atti e provvedimenti dichiarati urgenti ed indifferibili, soggetti a controllo preventivo a norma delle disposizioni vigenti;
- sospendere l'adozione di atti da parte dei Segretari di Stato competenti, qualora attengano a questioni politiche o amministrative sulle quali sia opportuna una deliberazione collegiale;
- proporre gli atti amministrativi di competenza del Consiglio Grande e Generale;
- adottare regolamenti per la disciplina delle forme e delle modalità di esecuzione delle leggi, nonché la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei pubblici uffici secondo le disposizioni di legge.

Composto da un **numero di membri** che, per espressa previsione di legge, **non può essere superiore a dieci**, nominati a maggioranza assoluta dal Consiglio Grande e Generale al proprio interno all'atto dell'approvazione del programma di governo ad inizio legislatura (ossia ogni **5 anni**, o a seguito di crisi di governo con successiva formazione di un nuovo esecutivo o salvo elezioni anticipate), il Congresso di Stato vede tutti i suoi membri accomunati dalla qualifica di Segretari di Stato (posizione corrispondente a quella di Ministro).

In base al disposto normativo varato nel 1997 - e successivamente confermato nella riforma legislativa del 2005 - l'incarico di Segretario di Stato **non può superare i 10 anni consecutivi**, mentre la successiva nomina non può avvenire prima che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione dell'ultimo mandato.

Significativa innovazione, introdotta dalla suddetta riforma, è stata la prevista possibilità di addivenire - da parte del Consiglio Grande e Generale - alla nomina dei cosiddetti **“ministri tecnici”** ovvero la possibilità di nominare (con maggioranza dei due terzi), in misura non superiore ad un terzo dei membri del Congresso di Stato, anche cittadini che non siano al contempo membri del Consiglio Grande e Generale, purché titolari dei requisiti di elettorato passivo.

Ulteriore innovazione è stata la prevista sostituzione, in seno al Consiglio Grande e Generale, del Consigliere eletto alla carica di Segretario di Stato da parte del primo dei non eletti della stessa lista di appartenenza e ciò per tutta la durata del mandato del membro del Congresso di Stato. A sua volta, il neoeletto membro del Congresso di Stato, per tutta la durata del mandato, non è più membro del Consiglio Grande e Generale.

A ogni Segretario di Stato fanno capo alcuni settori della Pubblica Amministrazione che, con le ultime modifiche legislative del 2005, sono stati previsti in numero di dieci, ferma la possibilità di prevedere ulteriori, specifici ambiti di intervento e settori di attività che siano necessari ai fini della realizzazione degli obiettivi contenuti nel programma di Governo.

I settori cui ogni Segretario di Stato è preposto sono indicati all'atto della nomina da parte del Consiglio Grande e Generale. Il Segretario di Stato, in particolare, diviene titolare di una Segreteria di Stato nel cui ambito di attività ha responsabilità politica individuale, che si affianca alla responsabilità collegiale in quanto membro dell'esecutivo.

COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

Istituito con la Legge di Revisione Costituzionale 26 febbraio 2002 n.36 - e in particolare dall'art.7 della medesima legge, che ha modificato l'art.16 della “Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese” - il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme è il più “giovane” organo istituzionale dell'ordinamento sammarinese. Tale norma ha impresso, quindi, carattere giurisdizionale al sindacato di costituzionalità sino allora attribuito dall'articolo 16, secondo comma, della Dichiarazione dei Diritti, allo stesso Consiglio Grande e Generale. Tale soluzione, nel corso del tempo, aveva infatti mostrato alcuni grossi limiti: la rimessione del controllo di costituzionalità all'organo legislativo, se da un lato trovava giustificazione nel fatto che poteva coinvolgere valutazioni e giudizi di stretto ordine politico dall'altro presentava scarse garanzie per la tutela dei diritti individuali, in quanto si trattava del medesimo organo che aveva provveduto all'approvazione della norma che si assumeva contrastare con le disposizioni costituzionali. L'accresciuta sensibilità di tutte le forze politiche verso un sistema di garanzie individuali ha indotto il legislatore del 2002 ad accogliere quindi l'istanza di trasferimento di tale importante competenza ad un organo terzo.

La Legge Costituzionale 27 maggio 2003 n.67 disciplina il regime delle responsabilità del Collegio; la Legge Qualificata 25 aprile 2003 n.55 ne regola l'organizzazione, le incompatibilità, il funzionamento, le forme dei ricorsi e dei procedimenti, gli effetti delle decisioni del Collegio. Con proprio regolamento (Regolamento del Collegio Garante 24 marzo 2004 n.1), adottato a mente dell'articolo 38 della Legge Qualificata 25 aprile 2003 n.55, il Collegio ha disciplinato nel dettaglio le proprie funzioni e le procedure dei ricorsi avanti allo stesso organo.

Con **funzioni equiparabili a quelle di una Corte Costituzionale**, esso risulta composto da **3 membri effettivi** (di cui 1 con funzioni di Presidente) e **3 membri supplenti**, eletti dal Consiglio Grande e Generale con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti tra professori universitari ordinari in materie giuridiche, magistrati e laureati in giurisprudenza con esperienza professionale almeno ventennale nell'ambito del diritto. La cittadinanza sammarinese non costituisce carattere preclusivo all'eleggibilità.

Il Collegio si rinnova per almeno un terzo ogni due anni a seguito di estrazione a sorte di due tra i suoi membri, uno effettivo e uno supplente, tra coloro che hanno raggiunto almeno i primi quattro anni di incarico del primo mandato. L'estrazione a sorte avviene nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza alla presenza anche degli stessi membri del Collegio.

I membri del Collegio non possono comunque ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi. Successivamente possono essere nuovamente eletti trascorsi quattro anni dalla scadenza dell'ultimo mandato. I membri supplenti possono essere eletti membri effettivi e viceversa. In questo caso i rispettivi periodi vengono cumulati.

Dopo il primo mandato, della **durata di 4 anni**, il Collegio viene rinnovato per un terzo ogni 2 anni. Il Presidente del Collegio è nominato tra i membri effettivi del Collegio medesimo a rotazione e per la durata di 2 anni.

Al Collegio Garante competono, come detto, attribuzioni proprie di una Corte Costituzionale, e più precisamente ad esso spetta il compito di:
- verificare, su richiesta diretta di almeno 20 Consiglieri, del Congresso di Stato, di 5 Giunte di Castello, di un numero di cittadini elettori rappresentanti almeno l'1,5% del Corpo Elettorale, nonché, nell'ambito di giudizi pendenti presso i Tribunali della Repubblica, su richiesta dei

Giudici o delle parti in causa, la rispondenza delle leggi, degli atti aventi forza di legge a contenuto normativo, nonché delle norme - anche consuetudinarie - aventi forza di legge, ai principi fondamentali contenuti nella “Dichiarazione dei Diritti” o da questa richiamati;

- decidere sull'ammissibilità dei referendum;
- decidere sui conflitti tra organi istituzionali;
- esercitare il sindacato sui Capitani Reggenti.

Accanto alle funzioni “costituzionali”, con la norma transitoria della Dichiarazione dei Diritti introdotta dall'articolo 9 della Legge di revisione costituzionale n.36/2002 sono state assegnate al Collegio Garante in composizione monocratica **attribuzioni giurisdizionali un tempo affidate al Consiglio dei XII e al Consiglio Grande e Generale**: in particolare la decisione sui conflitti di giurisdizione, sull'astensione e ricusazione dei magistrati, il giudizio, su ricorso delle parti interessate, in caso di difformità delle sentenze in primo e secondo grado civili e amministrative, nonché i ricorsi per revisione delle sentenze penali e per *querela nullitatis e restitutio in integrum*, rimedi straordinari avverso sentenze civili passate in giudicato. Tali funzioni, con l'approvazione dell'Ordinamento Giudiziario (Legge Costituzionale n.144/2003 e Legge Qualificata n.145/2003), sono state in gran parte assegnate a Giudici *ad hoc* - e cioè al Giudice di terza istanza in materia penale, al Giudice di terza istanza in materia civile e amministrativa, al Giudice per i rimedi straordinari in materia penale. Restano ancora assegnati al Collegio i ricorsi per *querela nullitatis e restitutio in integrum* poiché il Giudice per i rimedi straordinari in materia civile non è stato ancora nominato.

La Legge Costituzionale n.144/2003 ha inoltre attribuito al Collegio Garante la **competenza a decidere sulle astensioni e le ricusazioni di giudici** per i rimedi straordinari e dei giudici per la responsabilità civile dei magistrati (art.5), nonché la competenza per l'azione di **sindacato dei magistrati** (artt. 7 e 8).

CONSIGLIO DEI XII

Esso è competente ad **autorizzare società e cittadini stranieri all'acquisto di immobili**.

La complicata procedura di nomina prevista dagli Statuti e dal Decreto 13 ottobre 1921 è in pratica caduta in disuso; i membri del Consiglio dei XII vengono, oramai da decenni, nominati a maggioranza dal Consiglio Grande e Generale al proprio interno in misura proporzionale ai Gruppi consiliari che lo compongono. Non possono farvi parte membri del Congresso di Stato, in ragione della sospensione degli stessi dal mandato consiliare, disposta dall'art. 7 della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183. I Capitani Reggenti presiedono con facoltà di impulso e coordinamento ma senza diritto di voto. Recentemente, in antitesi alla tradizione, si sta consolidando una prassi secondo la quale il Consigliere dei Dodici eletto Capitano Reggente viene sostituito da altro Consigliere. Per consuetudine, le modalità di convocazione e i quorum richiesti per la validità delle sedute e delle votazioni sono i medesimi del Consiglio Grande e Generale. La legge 16 marzo 1925 n. 9 - Legge che regola la durata in carica dei Membri elettivi dei Congressi e delle Commissioni Governative - conferma la durata della carica del Consiglio dei XII "fino a che durerà la Legislatura del Consiglio Grande e Generale sotto cui sono stati nominati" (art. 1) e ne dispone la decadenza *ipso jure* col decreto di convocazione dei comizi elettorali, continuando però il disbrigo della ordinaria amministrazione fino alla nuova nomina da parte del Consiglio Grande e Generale, da effettuarsi possibilmente in occasione della prima seduta (art. 2).

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

L'apparato dell'ordinamento giudiziario - e gli organi in cui si struttura il potere giudiziario - si impernia su un **Tribunale Unico**, articolato in **due sezioni specializzate** corrispondenti alla **giurisdizione ordinaria** e a quella **amministrativa**.

La giurisdizione ordinaria, a sua volta, è internamente suddivisa in relazione alla materia civile e penale, cui sono assegnati i singoli Commissari della Legge dal Magistrato Dirigente nel rispetto delle disposizioni di legge e dei criteri di distribuzione del lavoro approvati dal Consiglio Giudiziario.

Nello specifico, l'attuale organigramma del Tribunale Unico (leggi n. 144-145/2003) consta delle seguenti figure:

- un Magistrato Dirigente del Tribunale Unico

Sezione Ordinaria e Sezione Amministrativa

- Giudice per i rimedi straordinari in materia penale
- Giudice per i rimedi straordinari in materia civile
- Giudice di terza istanza in materia civile (che, per legge, si occupa anche della terza istanza amministrativa)
- Giudice di terza istanza in materia penale
- Giudice delle Appellazioni Civili
- Giudice delle Appellazioni Penali
- Commissari della Legge (di cui uno funge anche da Magistrato Dirigente)
- Procuratore del Fisco

Azione di Responsabilità civile dei Magistrati

- Giudici per l'Azione di Responsabilità Civile dei Magistrati, tre gradi effettivi e tre supplenti

QUADRO POLITICO INTERNO

Le **elezioni politiche del giugno 2006** hanno visto l'ingresso sulla scena politica di numerose neo-formazioni, sorte negli ultimi anni dal disgregarsi dei due principali partiti politici esistenti nel Paese, ovvero il PDCS (Partito Democratico Cristiano Sammarinese) e il PSD (Partito dei Socialisti e dei Democratici - nato dalla fusione di PSS, Partito Socialista Sammarinese e PDD, Partito dei Democratici). Sebbene i due maggiori partiti abbiano subito delle perdite, i risultati elettorali di giugno li hanno comunque riconfermati nel loro ruolo di principali partiti di riferimento.

A seguito della tornata elettorale del giugno 2006, il PDCS, risultato partito di maggioranza relativa, ha ricevuto il mandato per la formazione del nuovo Governo. Dalle consultazioni non sono però emerse possibilità di accordo e pertanto il mandato è stato affidato al PSD, secondo partito del Paese, il quale ha dato vita ad una coalizione di Governo con AP (Alleanza Popolare) e SU (Sinistra Unita), formando una maggioranza di 32 consiglieri.

Il **24 ottobre 2007**, a distanza di neanche un anno e mezzo dalle elezioni politiche del 2006, **la maggioranza va in crisi**. A seguito della bocciatura del secondo articolo sul progetto di legge sul cosiddetto "giusto processo", infatti, il progetto viene ritirato e tutti i Segretari di Stato si dimettono.

Il 30 ottobre 2007 Consiglio Grande e Generale prende atto delle dimissioni del Congresso di Stato e la crisi viene pertanto ufficialmente aperta. La Reggenza affida al PSD il mandato esplorativo. Dopo ventisei giorni, sabato 17 novembre 2007 la crisi istituzionale si chiude senza il ricorso alle urne, con l'ingresso dei Democratici di Centro nella coalizione di Governo.

Il nuovo Esecutivo aveva individuato nei temi della giustizia, della concessione delle residenze, della riforma della Pubblica Amministrazione e dei rapporti con l'Italia e l'Europa i punti prioritari per l'attività di Governo. Un forte impulso alle attività di politica estera, in particolare potenziando le relazioni internazionali, intensificando la cooperazione economica con l'Italia e conseguendo una maggiore integrazione con l'Unione Europea, era già stato individuato come uno dei passaggi qualificanti anche del programma di Governo del precedente esecutivo formatosi nel giugno 2006.

Il **27 gennaio 2008**, a seguito di uno scandalo finanziario che vede coinvolti i vertici di un istituto bancario sammarinese, si riaprono le **tensioni in Consiglio Grande e Generale**, non solo con l'opposizione ma anche nell'ambito della stessa coalizione di Governo. Nel corso della prima votazione di un OdG della minoranza, infatti, - con il quale si chiedeva di rivedere il ruolo, la funzionalità e le potenzialità della Banca Centrale, in particolare del Coordinamento della vigilanza al fine di garantire agli organismi autorevolezza e credibilità necessari per dialogare con i corrispettivi organismi degli altri Paesi, l'Italia in primis - alla maggioranza vengono a mancare sei voti, con un esito finale pari: 28 a 28, con 1 astenuto e 1 non votante.

Dopo un periodo di grande fibrillazione politica e di numerose tornate di confronto tra i partiti della coalizione al Governo, l'OdG della minoranza viene ripresentato in Consiglio Grande e Generale il giorno 29 gennaio 2008 con esito negativo: 33 voti contrari e 1 a favore. La situazione politica rimane comunque tesa e senza una propria stabilità.

L'11 giugno 2008 si riapre nuovamente la crisi politica con il ritiro della delegazione di Governo da parte di Alleanza Popolare, formalizzatasi due giorni dopo. Il 23 giugno la Reggenza ha convocato tutti i partiti per conferire il mandato esplorativo al PDS, che a seguito di consultazioni ha deciso di includere nella nuova compagine, oltre ai Democratici di Centro e a Sinistra Unita, anche i Sammarinesi per la Libertà.

Il 14 giugno 2008 il PDS presenta la nuova squadra di Governo, formata da 7 Segretari di Stato che, alla vigilia del suo insediamento, vede 2 Consiglieri del PDS rassegnare le proprie dimissioni. Non avendo pertanto la maggioranza per governare cade l'ipotesi del nuovo Governo e si riapre la crisi. La Reggenza affida quindi il mandato esplorativo al PDCS, che però non è riuscito a formare una nuova maggioranza. Di conseguenza tutti i gruppi consiliari (di maggioranza e di opposizione) si sono dimessi.

A seguito del perdurare della crisi politica apertasi in giugno e nell'impossibilità per le forze politiche di dare vita a una nuova coalizione governativa, il 5 agosto 2008 gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, preso atto della presentazione delle dimissioni dei Consiglieri e conformemente alle disposizioni della vigente legge elettorale convocano per il giorno di domenica 9 novembre 2008 i Comizi Elettorali per il rinnovo del Consiglio Grande e Generale.

Il 9 novembre 2008 si tengono le **elezioni per il rinnovo del Consiglio Grande e Generale**, le prime dopo la modifica della legge elettorale.

Le elezioni sono **vinte dalla coalizione "Patto per San Marino"**, espressione del centro-destra con il 54,23% delle preferenze, pari a 11.375 voti, che si aggiudica 32 seggi che, per effetto del premio di stabilità, portano a 35 Consiglieri su 60 la rappresentanza parlamentare della coalizione. Riforme e Libertà, coalizione di centrosinistra, ottiene il 45,77% dei voti, pari a 9.602 voti e 25 seggi in Consiglio.

COMPOSIZIONE DI GOVERNO

L'attuale Governo è composto da una coalizione formata da: Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS), Arengo e Libertà (A&L), Alleanza Popolare (AP), Lista della Libertà (LdL) e Unione Sammarinese dei Moderati (USDM).

I dieci Segretari di Stato, con le relative deleghe, sono i seguenti:

ANTONELLA MULARONI (AP)	Segretario di Stato per gli Affari Esteri, gli Affari Politici, le Telecomunicazioni e i Trasporti
VALERIA CIAVATTA (AP)	Segretario di Stato per gli Affari Interni e la Protezione Civile
PASQUALE VALENTINI (PDCS)	Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, i Rapporti con l'A.A.S.F.N.
ROMEO MORRI (USDM)	Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, l'Università e le Politiche Giovanili
CLAUDIO PODESCHI (PDCS)	Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali, le Pari Opportunità
GIAN CARLO VENTURINI (PDCS)	Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente, l'Agricoltura e i Rapporti con l'A.A.S.P.
FRANCESCO MUSSONI (PDCS)	Segretario di Stato per il Lavoro, la Cooperazione e le Poste
MARCO ARZILLI (LdL)	Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio
AUGUSTO CASALI (LdL)	Segretario di Stato per la Giustizia, l'Informazione, la Ricerca e i Rapporti con le Giunte di Castello
FABIO BERARDI (A&L)	Segretario di Stato per il Turismo, lo Sport, la Programmazione Economica e i Rapporti con l'A.A.S.S.

SITUAZIONE ECONOMICA

San Marino è caratterizzato da un'economia basata sulla piccola e media industria; ha un turismo fiorente, con oltre 2 milioni di turisti l'anno, un modesto comparto agricolo che offre prodotti di alta qualità e genuinità e un articolato settore bancario e finanziario.

Analogamente a quanto avvenuto in molti Paesi, nel corso dell'ultimo triennio (2008/2011) l'economia sammarinese ha registrato una generale contrazione dei principali indicatori per effetto di una serie combinata di fattori che hanno inciso contestualmente sul periodo. Il quadro congiunturale che ha caratterizzato il settore è stato caratterizzato da un andamento altalenante e negativo rispetto ai risultati raggiunti negli anni precedenti. Analizzando i maggiori indicatori macroeconomici, Prodotto Interno Lordo, indicatori del lavoro e numero delle attività economiche, emerge come la flessione abbia avuto carattere diffuso e generalizzato, seppur caratterizzata da contrazioni in percentuali minori rispetto alla congiuntura internazionale.

In primo luogo occorre rilevare l'effetto della crisi economica internazionale che si è manifestato anche sull'economia sammarinese, generando un rallentamento degli scambi verso l'esterno. Se è vero infatti che la crisi non ha interessato i comparti "interni" dell'economia è comunque da rilevare come il calo generalizzato della domanda a livello mondiale si sia tramutato in una flessione delle esportazioni e nella conseguente diminuzione della produzione interna di beni e servizi.

Accanto a questo fenomeno si sono poi sovrapposte le incertezze e le **conseguenze derivanti dagli atti unilaterali italiani**, che hanno inciso sui rapporti economici italo-sammarinesi.

San Marino ha dovuto affrontare eventi esogeni alla propria economia e straordinari, che hanno inciso negativamente sulla produzione di valore. Gli effetti dello **scudo fiscale italiano**, che ha comportato una flessione della raccolta bancaria per circa 1/3 del suo valore complessivo, è un esempio di tali dinamiche. Analogamente, il varo da parte italiana del cosiddetto "**decreto incentivi**" ha aggravato l'incertezza nei rapporti economici fra le imprese dei due Stati, mantenendo la Repubblica di San Marino nella *black list* allegata allo stesso. Ciò ha comportato per varie aziende sammarinesi un'ulteriore diminuzione dei fatturati verso l'Italia e in alcuni casi ha inciso negativamente sulle condizioni di acquisto di prodotti e servizi dall'Italia.

I numeri negativi dell'economia sammarinese per effetto dei sopra richiamati fattori possono essere riassunti come di seguito.

Per quanto riguarda l'andamento dell'import-export, i volumi relativi all'**interscambio** sono tornati sui valori dell'anno 2005. Complessivamente nel 2009 il terreno perduto dalle esportazioni è risultato consistente (-16,1% rispetto al 2008) e la tendenza è confermata anche nel corso del 2010 per effetto della contrazione dei fatturati dovuta ai fenomeni precedentemente citati. Anche per quanto riguarda le importazioni, il 2009 si è chiuso con una contrazione, che ha visto l'import cadere del 18,4% sul 2008. Tale tendenza si è confermata nel corso del 2010.

Nel corso dell'ultimo triennio l'andamento delle attività economiche ha visto diminuire sensibilmente il **numero delle imprese**. Ciò anche in ragione dell'attività di monitoraggio e controllo effettuato sulle attività economiche, che ha portato alla chiusura, spontanea o attuata dalle autorità, di quelle che arrecavano danno alla Repubblica e ai rapporti internazionali. A subire i primi contraccolpi della crisi sono stati i settori del manifatturiero, del commercio e dei servizi, ma nei primi mesi del 2010 la fase di indebolimento delle attività imprenditoriali si è registrata nella quasi totalità dei settori. Se infatti alla fine del 2009 le imprese erano diminuite di 109 unità rispetto all'anno precedente, a settembre 2011 il numero delle imprese risulta diminuito rispetto al 2008 di circa 900 unità. Questo decremento ha interessato il comparto manifatturiero (-111), il settore delle attività immobiliari (-464), quello delle costruzioni e degli impianti (-60), il settore del commercio (-213).

Nel corso del triennio sono peggiorati anche gli **indicatori del mercato del lavoro**. A settembre 2011 i lavoratori dipendenti risultano diminuiti in termini assoluti di 659 unità rispetto al 2008, con una diminuzione percentuale del -3,2%. Contemporaneamente è continuato il processo di riduzione dei lavoratori indipendenti. A settembre 2011 sono 1931 (-119 sul 2008), con una diminuzione percentuale del -5,8%. Nel corso della prima metà del 2011, valutando il raffronto tra periodi corrispondenti, le linee sull'andamento della forza lavoro registrano una lieve flessione pari a 284 unità (-1,2%). Il dato, anche se negativo, mostra ancora una certa capacità del mercato del lavoro, pur in un momento contingente di difficoltà, di riassorbire parte della manodopera che per effetto della contrazione economica aveva perso l'occupazione. Va altresì evidenziato che particolare rilievo riveste la presenza di numerosi lavoratori frontalieri (oltre 6.000), provenienti soprattutto dalle province limitrofe di Rimini e Pesaro ed occupati in tutti i settori produttivi. Il loro lavoro costituisce un importante contributo allo sviluppo di San Marino, ma anche una risorsa per l'economia delle vicine province italiane.

In termini di finanza pubblica, l'attuale congiuntura si è tradotta - a decorre dall'esercizio finanziario 2009 - in **deficit di bilancio** derivanti dalla progressiva riduzione delle entrate fiscali. Il 2009 ha chiuso con un disavanzo di circa 41 milioni di euro, il 2010 con un disavanzo di circa 37 milioni, mentre la previsione di chiusura del 2011 è per un disavanzo di € 50 milioni circa. Tali deficit sono frutto, come detto, di una contrazione delle entrate, che dal 2008 a oggi hanno registrato una flessione in termini lordi pari a circa 200 milioni di euro. Le previsioni per il triennio prefigurano esercizi in deficit, seppur con un graduale percorso di riduzione derivante dall'applicazione degli interventi di contenimento della spesa e rafforzamento delle entrate, con l'obiettivo di giungere nel giro di due esercizi al pareggio di bilancio.

Il bilancio previsionale 2012 prevede un deficit pari a circa 26 milioni di € e ha un valore lordo complessivo pari a € 621 milioni circa.

PRINCIPALI INDICATORI MACROECONOMICI

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
PIL (Mln € prezzi 1995)	823,93	861,54	882,00	916,00	943,00	938,93	816,93
Variazione reale del PIL	3,9%	4,60%	2,40%	3,80%	3,50%	-1,%	-13,%
Composizione del PIL	Industria manifatturiera 48,4%	Industria manifatturiera 48,6%	Industria manifatturiera 48,4%	Industria manifatturiera 46,6%	Industria manifatturiera 44,5%	Industria manifatturiera 41,9%	Industria manifatturiera 39,3%
	Agricoltura 0,1%	Agricoltura 0,1%	Agricoltura 0,1%	Agricoltura 0,1%	Agricoltura 0,1%	Agricoltura 0,1%	Agricoltura 0,1%
	Commercio 9,7%	Commercio 10,2%	Commercio 10,7%	Commercio 10,9%	Commercio 11,4%	Commercio 9,1%	Commercio 13,5%
	Servizi 41,8%	Servizi 41,1%	Servizi 40,8%	Servizi 42,4%	Servizi 44,0%	Servizi 48,9%	Servizi 47,1%
Prod. Nazionale Lordo pro capite (migliaia €)	21,85	22,29	22,80	23,42	23,47	22,49	18,51
Tasso occupazione Totale	95,85%	96,34%	97,29%	97,47%	99,31%	101,44%	100,48%
Tasso disoccupaz. Tot.	4,12%	3,36%	3,57%	3,31%	3,02%	3,11%	4,48%
Tasso inflazione	2,5%	2,0%	1,7%	2,0%	1,7%	3,2%	0,7%
Valuta	€	€	€	€	€	€	€
Esportazioni (Mln €)	1.459,50	1.603,37	1.624,00	1.805,00	1.916,00	2.096,00	1.749,00
Importazioni (Mln €)	1.528,60	1.638,85	1.657,00	1.808,00	1.893,60	1.939,60	1.554,60
Principali esportazioni	Ind. manifatturiera	Ind. manifatturiera	Ind. manifatturiera	Ind. manifatturiera	Ind. manifatturiera	Ind. manifatturiera	Ind. manifatturiera
	Commercio	Commercio	Commercio	Commercio	Commercio	Commercio	Commercio
	Servizi	Servizi	Servizi	Servizi	Servizi	Servizi	Servizi
Principali importazioni	Ind. manifatturiera	Ind. manifatturiera	Ind. manifatturiera	Ind. manifatturiera	Ind. manifatturiera	Ind. manifatturiera	Ind. manifatturiera
	Commercio	Commercio	Commercio	Commercio	Commercio	Commercio	Commercio
	Servizi	Servizi	Servizi	Servizi	Servizi	Servizi	Servizi
Principali Paesi fornitori	Italia	Italia	Italia	Italia	Italia	Italia	Italia

Principali Paesi clienti
Debito estero

Italia
~~

Italia
~~

Italia
~~

Italia
~~

Italia
~~

Italia
~~

Italia
~~

MERCATO DEL LAVORO E ASPETTI ASSISTENZIALI

Negli ultimi anni l'occupazione nel territorio sammarinese ha registrato un trend negativo: il **tasso di occupazione interna**, in senso stretto, registrato nel 2006 era del 70.99%, nel 2007 si evidenzia un tasso del 71.18%, nel 2008 si rileva un tasso del 71.29%, nel 2009 si arriva ad un tasso di occupazione del 70.55% e del 70.15% nel 2010, riconfermato anche nel giugno 2011.

Il **tasso di disoccupazione** in senso stretto è passato dall'1.59% nel 2006 all'1.47% del 2007, all'1.61% del 2008, al 2.68% del 2009, al 3.16% del 2010 al 3.27% nel giugno 2011.

In virtù dell'aumentato tasso di disoccupazione la Segreteria di Stato al Lavoro è intervenuta urgentemente con il Decreto Legge 9 agosto 2011 n. 130, ratificato con Decreto Legge 5 ottobre 2011 n. 156 "Interventi urgenti per la semplificazione e l'efficienza del mercato del lavoro". Il provvedimento incide e agisce su alcuni aspetti fondamentali del settore individuando meccanismi e agevolazioni per il sostegno dell'occupazione dei giovani; favorendo l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato mediante sgravi e agevolazioni alle imprese; sostenendo le fasce più deboli della popolazione (giovani, famiglie monogenitoriali con figli a carico, ultra cinquantenni senza lavoro); introducendo norme di correzione e di salvaguardia all'uso sano e non abusato di mobilità e cassa-integrazione; istituendo norme più severe di contrasto al lavoro nero.

Tutte le attività atte a garantire la collocazione dei soggetti disponibili sul mercato del lavoro sono esercitate da un ufficio pubblico, l'Ufficio del Lavoro. Nello specifico l'Ufficio di collocamento ha il compito dell'avviamento al lavoro secondo le modalità stabilite dalla legge 17 febbraio 1961 n.7 "**Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori**", revisionata per la parte sul collocamento con la Legge 19 settembre 1989 n.95 "**Legge sul Collocamento**".

La Legge n.7/1961 "**Tutela del lavoro e dei lavoratori**" disciplina i diritti minimi per i lavoratori e meritevole di importanza è l'efficacia *erga omnes* dei contratti di lavoro secondo cui il contratto collettivo di lavoro stipulato tra uno dei sindacati e un altro antitetico ha efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali esso si riferisce e continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che un nuovo contratto collettivo non intervenga.

Inoltre, con la Legge 29 settembre 2005 n. 131 "**Legge per la promozione, il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione e della formazione**" si è voluto rendere effettivo il diritto al lavoro e alla sua scelta, contribuendo alla crescita umana e professionale dei lavoratori, facilitando e rendendo sempre più efficiente l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Attraverso tale legge si mira inoltre - attraverso la formula del contratto di inserimento lavorativo, una specifica tipologia contrattuale che prevede l'esenzione contributiva - a migliorare l'inserimento professionale di coloro che sono in cerca di una prima occupazione e dei disoccupati in condizioni di particolare difficoltà, puntando a incrementare i livelli di occupazione delle fasce deboli del mercato del lavoro a rischio di esclusione sociale.

Sono stati quindi **attivati nuovi servizi integrativi**, quali l'orientamento e il servizio informativo, al fine di effettuare consulenze alle imprese e di occuparsi direttamente dell'orientamento del lavoratore, al quale vengono fornite tutte le informazioni relative al mondo del lavoro, alle normative, alle opportunità di impiego e ai percorsi formativi. Sono stati inoltre previsti degli **incentivi all'occupazione e alla formazione** attuati mediante nuove metodologie contrattuali di carattere formativo, rivolte soprattutto a giovani diplomati e laureati.

Con tale legge è stato inoltre istituito il "**Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione**" allo scopo di collegare in maniera più diretta ed efficiente le politiche dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro e dello sviluppo economico. Tale Comitato è composto dai Segretari di Stato per il Lavoro, per l'Industria, Artigianato e Commercio e per la Pubblica Istruzione, dal Rettore dell'Università, dal Direttore

dell'Ufficio del Lavoro, dal Preside della Scuola Secondaria Superiore, da un Preside in rappresentanza della Scuola Media Inferiore, dal Direttore del Centro di Formazione Professionale, da un rappresentante dei Sindacati dei datori di lavoro e da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali.

In materia di inserimento lavorativo la Legge 29 maggio 1991 n. 71 **“Inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di deficit”** impone al settore pubblico allargato e alle aziende private con un numero di dipendenti superiore ai 20 l'obbligo di assumere un invalido o un portatore di deficit ogni 20 addetti. La Legge 21 settembre 2010 n.160 **“Norme sulla cooperazione sociale e di servizio”** ha lo scopo di favorire la promozione, lo sviluppo e la qualificazione della cooperazione sociale, soprattutto in situazioni di difficoltà del mondo del lavoro e di crisi economica. Viene proposto infatti un intervento di riforma che definisce un nuovo orizzonte dove la cooperazione sociale, intesa come perseguimento dell'interesse generale del Paese e all'integrazione sociale dei cittadini, possa esprimersi in modo più moderno e concreto.

Per quanto riguarda i principali sussidi di occupazione in riferimento alla legge 31 marzo 2010 n.73 **“Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche per l'occupazione e l'occupabilità”**, essi fanno riferimento a:

- (a) Cassa Integrazione Guadagni (Legge n. 73/2010 art.11); è un'indennità economica destinata a sostituire parzialmente il reddito dei lavoratori dipendenti. Essa è posta a carico dei datori di lavoro (fatte salve le esclusioni di cui all'art.6 della presente legge). Possono beneficiare dell'Indennità di Cassa Integrazione Guadagni i lavoratori che abbiano svolto continuamente la loro attività presso lo stesso datore di lavoro per almeno cinque mesi consecutivi, quando il loro rapporto di lavoro sia sospeso o l'orario di lavoro sia ridotto per causa di:
 - forza maggiore
 - situazioni temporanee di mercato che comportino contrazione o sospensione dell'attività
 - riqualificazione professionale, riconversione produttiva, ristrutturazione organizzativa;
- (b) Indennità Economica Speciale per mobilità: è un'indennità economica destinata a sostituire il reddito dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nonché dei soci di Cooperative di produzione o di lavoro licenziati in conseguenza a processi di riduzione di personale o cessazione dell'attività del datore di lavoro, di cui alla Legge 4 maggio 1977 n.23 **“Legge che detta norme sulle sanzioni disciplinari e sui licenziamenti individuali e collettivi”**;
- (c) Indennità di Disoccupazione: è un'indennità economica destinata a sostituire ovvero a integrare il reddito dei lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato nonché di tutti coloro che abbiano già beneficiato dell'Indennità Economica Speciale, i quali si trovino involontariamente disoccupati;
- (d) Indennità per il Primo impiego: destinata ai lavoratori inoccupati in cerca di primo impiego iscritti nell'apposita Lista di avviamento di avviamento prevista dall'art 22 della presente legge da almeno 12 mesi;
- (e) Indennità di reinserimento lavorativo: per persone sammarinesi o residenti considerate gravemente svantaggiate (lavoratori ultracinquantenni, disoccupati di lungo periodo, donne assenti dal mondo del lavoro da più di 18 mesi) che non beneficiano di alcuna indennità economica a sostegno del reddito.

L'ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica sono disciplinati dalla Legge 28 giugno 2010 n.118.

La Repubblica di San Marino è diventata **Stato membro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)** il 18 giugno 1982. L'ILO è l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e

dignità umana per uomini e donne. I suoi principali obiettivi sono: promuovere i diritti dei lavoratori, incoraggiare l'occupazione in condizioni dignitose, migliorare la protezione sociale e rafforzare il dialogo sulle problematiche del lavoro.

Presso la Segreteria di Stato al Lavoro si riunisce periodicamente una Commissione Tripartita per il coordinamento della partecipazione delle istituzioni e delle parti sociali sammarinesi alle attività dell'ILO.

La Repubblica di San Marino ha ratificato le Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, tra cui la Convenzione sul lavoro forzato, la Convenzione sulla parità di remunerazione, sulla contrattazione collettiva, sulla valorizzazione delle risorse umane e sulle forme peggiori di lavoro minorile.

SISTEMA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

A San Marino, grazie anche all'effetto dei provvedimenti che sono stati emanati nel corso degli anni, si registra un'aspettativa di vita media a livello mondiale che è ai primissimi posti fra tutti i Paesi aderenti all'OMS.

Il sistema di sicurezza sociale di San Marino prevede le seguenti tutele e prestazioni:

Assistenza Medica: La Legge n.42/1955 ha istituito “un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale che contempla l'erogazione di prestazioni sanitarie, di prestazioni economiche temporanee, di prestazioni economiche vitalizie, di assegni familiari, di prestazioni assistenziali.” (art. 1) Tutti i residenti, quindi, beneficiano dell'assistenza sanitaria, erogata principalmente attraverso l'Istituto per la Sicurezza Sociale che gestisce un Ospedale e tre Centri sanitari per l'assistenza di base, le farmacie, una Casa di Riposo per anziani, un Centro per disabili. Dal 1955 ad oggi con interventi legislativi mirati è stato creato un Servizio Socio-sanitario che prevede una serie di servizi a favore dell'infanzia, dei disabili, della III e IV età. Le prestazioni sanitarie che non vengono erogate dalle strutture presenti sul territorio sono garantite inviando gli assistiti in strutture pubbliche o convenzionate estere, prevalentemente italiane. Anche in questo caso le prestazioni sono gratuite. I prodotti farmaceutici essenziali sono gratuiti. Il finanziamento dell'assistenza sanitaria è a carico della fiscalità generale. Non sono previsti “ticket”.

Sussidi di malattia: (Legge n.42/1955 e successive modifiche ed integrazioni) i lavoratori (dipendenti e autonomi) ricevono un'indennità economica temporanea di malattia che varia dall'86% al 100% della retribuzione/reddito. Il finanziamento avviene mediante contributi a carico del datore di lavoro per i dipendenti e a carico del lavoratore autonomo stesso.

Sussidi di maternità: (Legge n.137/2003) le lavoratrici (dipendenti e autonome) ricevono un' indennità di maternità pari al 100% della retribuzione/reddito per 150 giorni; il finanziamento avviene mediante contributi a carico del datore di lavoro per i dipendenti e a carico del lavoratore autonomo stesso. La lavoratrice dipendente ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria previsto dalla legge, per un periodo di aspettativa, fino al compimento del 18° mese del figlio; alla lavoratrice viene corrisposta un'indennità per ogni giornata lavorativa pari al 30% della retribuzione netta giornaliera fino al raggiungimento dell'anno di vita del bambino e del 20% per il restante periodo qualora il bambino non usufruisca del servizio di asilo nido. In alternativa ai benefici di cui sopra, la lavoratrice che rientra al suo posto di lavoro dopo aver trascorso il periodo di astensione obbligatoria per puerperio ha diritto, nei dieci mesi successivi a tale periodo e, comunque, entro il primo anno di vita del bambino, ad assentarsi dal lavoro per due ore giornaliere, anche discontinue, a titolo di permesso retribuito per allattamento. In caso di parto plurimo le ore di allattamento sono raddoppiate fino al limite massimo della metà dell'orario contrattuale settimanale. Le disposizioni che precedono si applicano, altresì, alle madri lavoratrici iscritte alle liste di mobilità (lavoratrici che involontariamente abbiano perso momentaneamente il posto di lavoro). Il diritto all'aspettativa post-partum spetta anche al padre lavoratore, in alternativa alla madre, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 5 della Legge 25 maggio 1981 n.40. Inoltre, in base alle disposizioni vigenti è possibile che la lavoratrice dipendente o autonoma sia posta in maternità anticipata nel caso in cui l'attività svolta possa configurare un rischio per la stessa e/o per il nascituro.

Con Legge n.47/2008 si è stabilito che per i periodi di aspettativa *post partum* sulla posizione contributiva della lavoratrice vengano accreditati i contributi figurativi utili al fine della maturazione del diritto e della misura della pensione.

Sussidi di vecchiaia: istituito con Legge 22.12.1955 n.42, il sistema pensionistico sammarinese è diventato operativo con la costituzione di un sistema obbligatorio di contribuzione dall'01.01.1965 (Legge n. 37/1964). Il sistema previdenziale ha subito un primo intervento di riforma con la Legge n.15/1983 poi, se si escludono interventi legislativi parziali nel corso degli anni novanta, è con le Leggi n.157/2005 e n.47/2008 che si sono attuati interventi più strutturali sul sistema previdenziale sammarinese. In via ordinaria la pensione spetta ai lavoratori (dipendenti e autonomi, uomini e donne) al compimento del 65° anno di età e dopo un minimo di 20 anni di contribuzione. I contributi per i lavoratori dipendenti sono in parte a carico del datore di lavoro e in parte a carico del lavoratore. Anche per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, liberi professionisti, imprenditori, agricoltori e agenti e rappresentanti di commercio) è previsto l'obbligo assicurativo. Il pensionamento è altresì previsto nel caso in cui i lavoratori, subordinati o autonomi, a esclusione di agricoltori e imprenditori, al compimento del 60° anno di età possano far valere almeno 40 anni di contribuzione o in subordine 35 anni, nel qual caso l'importo della pensione subisce una riduzione (disincentivo). La Legge n. 15/1983 stabilisce che il Bilancio dello Stato trasferisca risorse nei fondi pensione, nella misura che va dal 10% del gettito contributivo fino ad un massimo del 25%, nel caso in cui il fondo abbia una gestione deficitaria.

Sussidi di invalidità: San Marino ha stipulato una Convenzione in materia previdenziale e di sicurezza sociale con la Repubblica italiana e con la Confederazione Elvetica. Nell'ambito del sistema previdenziale vengono disciplinate le norme relative al riconoscimento e all'erogazione delle prestazioni vitalizie per invalidità. I requisiti per l'accesso sono: a qualsiasi età, almeno 7 anni di contribuzione e il riconoscimento di un'invalidità di almeno il 65%.

Sussidi ai superstiti: il coniuge e anche i figli minori (o maggiorenni a determinate condizioni, ad es. studenti o inabili) superstiti ricevono una pensione di reversibilità il cui importo varia a seconda del numero dei superstiti stessi e del periodo di contribuzione del dante causa. L'onere di queste prestazioni grava sul fondo pensioni obbligatorio.

Sussidi assistenziali: la previdenza sammarinese prevede anche un sistema di tutele economiche e sociali a carico del Bilancio dello Stato e quindi della fiscalità generale, rivolte ai soggetti residenti che non rientrano nel sistema previdenziale contributivo obbligatorio. A titolo di esempio, la pensione Sociale, sia di vecchiaia sia di invalidità, è pari a € 504,28 mensili, per l'anno 2010. Sono previste, inoltre, integrazioni per situazioni di particolare bisogno economico.

Nell'ambito del sistema di tutele economiche sociali è inserito l'assegno di accompagnamento, che interviene a garantire al disabile o all'anziano non autosufficiente un reddito minimo mensile pari a € 1.287,95 per l'anno 2010. Il finanziamento è a carico della fiscalità generale.

Sussidi per incidenti sul lavoro o malattia professionale: in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, accertati dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, è prevista l'erogazione dell'indennità economica per malattia pari al 100% della retribuzione/reddito. Qualora dall'infortunio sul lavoro o per malattia professionale sia conseguita un'inabilità permanente e una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 15% si ha diritto all'erogazione di una rendita vitalizia di indennizzo. Nel caso in cui, a causa dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale, avvenga il decesso del lavoratore, ai familiari superstiti spetta una prestazione vitalizia di reversibilità, con le stesse aliquote previste per i sussidi ai superstiti.

Assegni familiari: sono regolamentati dal Decreto n.15/76 e dalla Legge n.64/2009. Ne usufruiscono i lavoratori dipendenti, i pensionati e gli artigiani. Sono erogati a quote per ciascun familiare a carico, a prescindere dal reddito percepito dal titolare del diritto. Con l'ultima legge è stato riformato l'istituto dell'assegno familiare integrativo, somma che viene erogata annualmente ai titolari di assegni familiari che versano in particolari situazioni economiche.

POLITICA ESTERA

San Marino, data la peculiare posizione geografica, in quanto enclave all'interno del territorio italiano, ha rapporti privilegiati con la Repubblica Italiana, che si sono concretizzati nel consolidamento delle relazioni e nella stipula di numerosi accordi in svariati campi.

Se da un lato San Marino sin dalle sue origini ha interagito a pieno ritmo con la vicina Italia, dall'altro lato, per quanto riguarda il resto del mondo, la piccola Repubblica aveva preferito adottare una politica di prudenza. Con l'andare del tempo però, il Paese ha acquisito la consapevolezza che era ormai necessario assumere un ruolo più dinamico e proprio grazie alla secolare storia di libertà, neutralità e di rispetto dei diritti umani San Marino è riuscito a inserirsi pienamente in seno alle varie Organizzazioni internazionali, ambiti in cui oggi la vocazione alla pace e alla solidarietà della Repubblica è universalmente riconosciuta.

La politica estera della Repubblica di San Marino è dunque improntata ad una tradizionale **neutralità** che tuttavia, per l'impegno nei maggiori problemi della realtà internazionale, è **definita "attiva"**.

Il Paese si apre formalmente alla comunità internazionale a metà degli anni '70, partecipando dapprima ai lavori dei Paesi non allineati della CSCE, mentre nel 1988 diventa membro del **Consiglio d'Europa**, di cui assume la **Presidenza semestrale del Comitato dei Ministri** per la prima volta nel 1990, la seconda volta nel semestre novembre 2006-maggio 2007.

Nel 1992 San Marino diventa Paese membro dell'**ONU**. Inoltre, dallo stesso anno è l'unico fra i piccoli Paesi europei ad essere membro del **Fondo Monetario Internazionale** e dal 2000 della **Banca Mondiale**.

Negli ultimi anni, la Repubblica di San Marino ha fattivamente perseguito una politica che ha di molto accentuato le manifestazioni concrete della sua **piena qualità di soggetto di diritto internazionale**, estendendo e rafforzando le sue relazioni internazionali. Attualmente la Repubblica di San Marino intrattiene **relazioni diplomatiche e consolari con oltre cento Paesi europei ed extraeuropei**. San Marino è Stato membro di numerose Organizzazioni Internazionali, tra cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e numerosi suoi Programmi, Fondi e Agenzie Specializzate quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), il Fondo delle Nazioni Unite per i Bambini (UNICEF), l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), l'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), l'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (ICAO), l'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO), l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPCW). Dal 2006 fa parte anche dell'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL).

La Repubblica intrattiene inoltre **relazioni ufficiali con l'Unione Europea** dal 1983 (per maggiori dettagli si rinvia all'apposita sezione "San Marino e l'Unione Europea", consultabile dalla home page del sito Internet della Segreteria di Stato agli Affari Esteri); partecipa con una propria delegazione consiliare all'Unione Interparlamentare, all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e a quella dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

In ambito **Nazioni Unite**, nel corso dei più recenti dibattiti sulla riforma, sviluppati sulla base della nuova iniziativa chiamata *Uniting For Consensus*, svoltisi in Assemblea Generale, San Marino ha costantemente richiamato l'obiettivo di assicurare a tale organismo una maggiore rappresentatività, democraticità e trasparenza. San Marino svolge un ruolo attivo nel coordinamento fra le piccole realtà statuali a sostegno di una riforma delle Nazioni che favorisca il processo di democratizzazione dell'Assise internazionale. L'impegno e la partecipazione del nostro Paese ai lavori dell'Organizzazione internazionale è stato sottolineato anche nell'intervento del Segretario di Stato Antonella Mularoni in occasione dell'apertura dei lavori della **65esima Assemblea Generale (settembre 2010)** che ha evidenziato come, “anche in un periodo di forte crisi globale come quello presente, sia estremamente importante il coinvolgimento dei piccoli Stati, che sovente si trovano a pagare un prezzo molto alto per scelte da loro soltanto subite e che possono offrire un proprio fattivo contributo nella ricerca di soluzioni all'uscita da una crisi che non sta risparmiando nessun Paese”.

In questa legislatura i membri del Governo di San Marino hanno effettuato **missioni in Oriente** tese ad approfondire le relazioni bilaterali con alcuni Paesi asiatici, promuovere la conoscenza di San Marino in quell'area e, nel contempo, verificare concretamente le opportunità di sviluppo, di investimento e collaborazione commerciale. L'internazionalizzazione dell'economia sammarinese è divenuta una priorità per aprire o rafforzare i rapporti commerciali fra le imprese sammarinesi e quelle di mercati importanti. Per tale ragione si è registrato con soddisfazione l'interesse all'intensificazione delle relazioni bilaterali anche da parte di alcuni Paesi arabi. La stipula di accordi contro le doppie imposizioni fiscali o di altre intese in materia economica rappresenta ovviamente la base di partenza per favorire l'intensificazione di tali relazioni e in questa legislatura tale aspetto ha assunto carattere di priorità. In tale ambito sono stati altresì organizzati convegni e incontri con personalità politiche ed economiche locali e con gli organi di informazione per far loro conoscere le opportunità che la Repubblica può offrire a investitori esteri. In più occasioni sono state coinvolte anche le Associazioni di categoria e la Camera di Commercio, che hanno avuto modo di illustrare e promuovere il sistema Paese e i vantaggi di intraprendere relazioni commerciali con San Marino.

SVILUPPI NELL'AMBITO DELLA TRASPARENZA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

NELL'AMBITO DELL'OCSE

Sin dal suo insediamento nel dicembre del 2008, il Governo di San Marino ha intrapreso, con profondo impegno, un percorso verso una trasparenza sempre maggiore e da aprile 2009 ha sottoscritto un numero significativo di accordi sullo Scambio di Informazioni (TIEA) e sull'Eliminazione della Doppia Imposizione Fiscale (DTA) secondo i nuovi standard dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) con numerosi paesi e giurisdizioni. In virtù di questi importanti passi, il 23 settembre 2009 San Marino è stato inserito nella *white list* dell'OCSE. Da allora, l'assiduo e determinato impegno del Governo sammarinese, anche nell'ambito del *Global Forum* dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni, recentemente ristrutturato, ha portato alla firma di ulteriori DTA e TIEA, tutti nel rispetto degli standard OCSE.

Ad oggi, San Marino ha concluso 13 DTA (compresi, in certi casi¹, i Protocolli di emendamento finalizzati all'adeguamento dell'accordo ai più recenti standard OCSE in materia di scambio di informazioni) e 26 TIEA. 28 di questi accordi sono attualmente in vigore e tutti gli altri accordi firmati ma non ancora in vigore, ad eccezione dei TIEA con Irlanda e Repubblica Popolare Cinese, sono stati ratificati dal Parlamento sammarinese. Per maggiori informazioni relative al network di accordi di San Marino si veda la sezione 4.

Si evidenzia che San Marino è attivamente impegnato alla conclusione dei Protocolli di emendamento ai DTA con Croazia e Cipro al fine di un loro allineamento agli standard OCSE sullo scambio di informazioni.

Il Protocollo di emendamento al DTA con la Croazia è stato parafato il 12 marzo 2012. Le due Parti stanno concordando data e luogo per la firma.

Un analogo Protocollo è stato proposto a Cipro.

Per quanto riguarda l'Italia, il principale partner di San Marino, è stato firmato un DTA nel 2002; nel 2009 è stato parafato un Protocollo di emendamento a tale accordo, volto a conformare l'articolo sullo scambio di Informazioni al modello OCSE 2005, poi firmato il 13 giugno

¹ Vale a dire, i Protocolli di emendamento ai DTA con Austria, Belgio, Italia, Lussemburgo, Malta e Romania.

2012. Tale firma, che faciliterà l'uscita di San Marino dalla black list italiana, ha permesso l'avvio dell'iter di ratifica di tutti gli accordi di natura economica negoziati negli ultimi anni dai due Paesi e precisamente la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali del 2002, l'Accordo di Cooperazione Economica e quello di collaborazione in materia finanziaria, entrambi sottoscritti nel 2009. Gli accordi ridisegnano in maniera compiuta e certa l'assetto delle relazioni economiche bilaterali e favoriranno lo sviluppo delle stesse. Il Parlamento sammarinese ha ratificato tutti gli accordi di cui sopra nella seduta del luglio 2012.

6 ulteriori DTA (Georgia, Grecia, Libia, Qatar, Seychelles e Vietnam) e 1 TIEA (Indonesia) sono già stati parafati e sono pronti per la firma.

Una volta che sarà completata questa prima fase del processo, **San Marino avrà concluso 40 Accordi conformi agli standard OCSE, 24 dei quali con paesi membri dell'OCSE o dell'UE.**

Il Governo di San Marino considera queste importanti tappe solo un inizio e sta portando avanti negoziati (per accordi DTA e TIEA) con diverse altre giurisdizioni. È inoltre un membro attivo del *Global Forum sulla trasparenza e scambio di informazioni ai fini fiscali*, come si evince dalla sua partecipazione al Processo di *Peer Review* (valutazione fra pari).

In questo contesto, dal novembre 2010 sono stati compiuti notevoli progressi per quanto riguarda la trasparenza e lo scambio di informazioni, anche nell'ambito della valutazione di San Marino ad opera del Gruppo di *Peer Review* del *Global Forum*. Questi passi, quali gli emendamenti apportati alle norme sul segreto bancario al fine di garantire un effettivo scambio di informazioni, hanno allineato la legislazione sammarinese agli standard internazionali. Ciò è stato debitamente riconosciuto dal Rapporto Supplementare su San Marino pubblicato dal *Global Forum* il 26 ottobre 2011, che sancisce la conclusione della prima fase di valutazione su San Marino, vale a dire, l'analisi del suo quadro normativo e giuridico; la seconda fase, prevista per la seconda metà del 2012, valuterà invece l'effettiva implementazione della normativa sammarinese sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni ai fini fiscali.

Nel suo **Rapporto ai Ministri delle Finanze del G20**, riuniti a Cannes il **3 e 4 novembre 2011**, il *Global Forum* sulla trasparenza e scambio di informazioni ai fini fiscali, ha **sottolineato più volte i progressi compiuti da San Marino** in questo settore. Infatti, come appare dalle tavole comparative contenute nel suddetto Rapporto, San Marino si colloca ora fra i paesi e giurisdizioni per i quali tutti gli elementi sono stati giudicati essere "presenti" e solo per 3 è stata ravvisata una "necessità di miglioramento", principalmente dovuta al fatto che l'Italia, nostro maggiore partner, ha ritardato la firma del Protocollo, concordato e siglato sin dal 25 giugno 2009, per adeguare il DTA firmato nel 2002 ai più recenti standard in materia di scambio di informazioni (come dettagliatamente evidenziato nella parte 3 che segue).

NELL'AMBITO DEL MONEYVAL E DEL GAFI

Negli ultimi tre anni San Marino ha intrapreso un'azione decisa nell'ambito del MONEYVAL al fine di adeguare l'ordinamento agli standard internazionali in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo internazionale e ha compiuto passi decisivi per assicurare una tempestiva e piena attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI).

Così come nel caso dell'OCSE, anche per quanto riguarda il MONEYVAL l'azione è stata forte e determinata, fornendo risposte adeguate alle preoccupazioni espresse da questo organismo e rispondendo in modo tempestivo ed efficace alle sue richieste e raccomandazioni.

Durante la seduta plenaria di settembre 2011 il MONEYVAL ha **approvato le misure legislative intraprese da San Marino** in materia di anti-riciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo definendole in gran parte conformi agli standard e ha **adottato il rapporto su San Marino**, che è pubblicato sul sito web del MONEYVAL .

Il relativo comunicato stampa recita:

“Il rapporto analizza l'attuazione delle norme internazionali ed europee di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo al momento della visita condotta a San Marino (settembre 2010), valuta i livelli di conformità con le 40+9 Raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI) e contiene un piano d'azione raccomandato per migliorare il sistema sammarinese di lotta contro il riciclaggio di denaro (AML) e il finanziamento del terrorismo (CFT).

Le principali conclusioni del rapporto di valutazione sono le seguenti:

- La valutazione ha confermato che San Marino ha compiuto progressi sostanziali nell'attuazione delle raccomandazioni del 3° ciclo del MONEYVAL. Dal 2008, le autorità hanno dimostrato un impegno evidente nell'attuazione delle norme di AML/CFT e hanno rafforzato il regime di prevenzione tramite l'adozione di numerose misure legislative, regolamentari e istituzionali.
- Le autorità di San Marino hanno prestato maggior attenzione ai rischi e all'utilizzo delle disposizioni in vigore in materia di riciclaggio di denaro. Ciò traspare dai risultati registrati nel sistema preposto all'applicazione della legge e in quello giudiziario, più precisamente un notevole aumento del numero di inchieste per riciclaggio di denaro, 4 condanne per riciclaggio di capitali (situazione

corrispondente al mese di settembre 2010) e una giurisprudenza utile sulle misure provvisorie e la confisca. Si raccomanda tuttavia un ruolo più attivo da parte degli agenti della polizia sammarinese negli sforzi di AML/CFT.

- L'istituzione di un'unità d'informazione finanziaria (FIU) operativa, che è ormai al centro dell'insieme del dispositivo di AML/CFT, costituisce un progresso di spessore. Tuttavia, le funzioni supplementari affidate all'Agenzia d'informazione finanziaria (AIF) e l'eccessiva dipendenza delle altre autorità nei confronti dell'AIF si riflettono sul carico di lavoro del suo personale, nuocendo dunque alla sua efficacia.
- San Marino ha potenziato il proprio regime di prevenzione, istituendo un quadro giuridico completo per le istituzioni finanziarie e non finanziarie. Permangono diverse disposizioni di prevenzione che devono essere maggiormente allineate alle norme del GAFI e, nel complesso, c'è ancora bisogno di un certo periodo di tempo prima che le prescrizioni siano sostanzialmente attuate.
- Le misure di sorveglianza e la metodologia applicata devono essere rafforzate e integrate con risorse aggiuntive per garantire che le istituzioni finanziarie e non finanziarie attuino le prescrizioni in materia di AML/CFT in modo soddisfacente.
- La cooperazione, sia sul piano nazionale che internazionale, ha registrato un generale miglioramento, in particolare per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria e le relazioni tra le FIU. Si richiedono sforzi aggiuntivi per la costituzione di canali efficaci volti a facilitare lo scambio di informazioni e a fornire un'assistenza alle autorità preposte all'applicazione della legge e agli organi di sorveglianza esteri.”

Le scelte operate e l'azione portata avanti dal Governo e dalle Autorità sammarinesi hanno avuto un giusto riconoscimento e sono state apprezzate anche dal **GAFI, che non ha inserito San Marino nella lista dei paesi soggetti a stretto monitoraggio**. Tale lista, divulgata in occasione della Plenaria GAFI del 25 giugno 2010, è stata recentemente aggiornata e San Marino rimane al di fuori della soglia di attenzione considerata.